SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 65**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 marzo 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1985

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. **951**.

Modificazioni allo statuto della seconda Università degli studi di Roma . . . . Pag. 3

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

Ministero di grazia e giustizia

Testo del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1986, n. 46, concernente: «Provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali» . . . . Pag. 5

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 13 marzo 1986.

Determinazione del tasso di interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° ottobre 1982 (quadriennali), 1° aprile 1983 (quadriennali), 1° ottobre 1983 (triennali e quinquennali), 1° aprile 1984 (quadriennali e settennali), 1° ottobre 1984 (settennali), 18 ottobre 1985 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di aprile 1986 e scadenza nel mese di ottobre 1986. Pag. 22

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 15 marzo 1986.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli nell'isola di Capri. Pag. 23

Ministero delle finanze

DECRETO 17 marzo 1986.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici del registro, degli uffici IVA e conservatorie dei registri immobiliari . . . . Pag. 24

Ministero della marina mercantile

DECRETO 28 febbraio 1986.

Modificazioni al decreto ministeriale 14 ottobre 1985 riguardante deroga al divieto della pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa in alcuni compartimenti marittimi Pag. 24

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza della Repubblica: Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri . . . . Pag. 25

Ministero degli affari esteri: Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in Aalborg (Danimarca) . . . . Pag. 25

Comitato interministeriale dei prezzi: Direttive alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi. (Provvedimento n. 16/1986). Pag. 25

Ordine al merito della Repubblica italiana: Annullamento di decreti di concessione di onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» . . . . Pag. 26

Regione Marche: Provvedimenti concernenti le acque minerali. Pag. 26

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro: Graduatoria degli idonei del concorso a quindici posti di agente di cambio presso la borsa valori di Napoli . . . . Pag. 27

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a venti posti di sostituto per la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Massa Carrara . . . . Pag. 27

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a otto posti di sostituto per la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Nuoro . . . Pag. 27

Ministero della sanità: Sorteggio dei nominativi che debbono integrare gli elenchi del personale di posizione funzionale apicale che può far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione presso le unità sanitarie locali. . . . . Pag. 27

Ministero della pubblica istruzione:

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno. Pag. 27

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado compresi quelli con lingua di insegnamento diversa da quella italiana Pag. 27

Rinvio del diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Reggio Calabria, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 145 . . . . Pag. 28

Regione Emilia-Romagna:

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1 . . . . Pag. 28

Concorso ad un posto di vice direttore amministrativo - attività economali e di approvvigionamento, presso l'unità sanitaria locale n. 29 . . . . Pag. 28

Regione Molise: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6 . . . . Pag. 28

Regione Friuli-Venezia Giulia: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3. Pag. 28

Regione Campania: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7 . . . Pag. 29

Regione Veneto:

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 25 . . . . Pag. 29

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 26 . . . . Pag. 29

Regione Puglia: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11. . . . . Pag. 29

Regione Marche: Concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 15 . . . . Pag. 29

Regione Sicilia: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 61. . . . . Pag. 30

Regione Lombardia:

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 25 . . . . Pag. 30

Concorso ad un posto di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 47 . . . . Pag. 30

Regione Sardegna: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4 . . . Pag. 30

Regione Umbria:

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 9 . . . . . Pag. 30

Avviso pubblico ad un posto di primario della divisione di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 9. Pag. 30

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. **951.**

Modificazioni allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1982, n. 1069, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulato dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 68, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione, è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in «cardioangiochirurgia» muta la denominazione in quella di «cardiochirurgia».

Art. 2.

Gli articoli 199, 201 e 206 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 957, relativi alla scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia che muta la denominazione in quella di cardiochirurgia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione successiva.

Scuola di specializzazione in cardiochirurgia

Art. 199. — È istituita la scuola di specializzazione in cardiochirurgia presso la seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata».

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della chirurgia cardiovascolare e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in cardiochirurgia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiochirurgia.

Art. 201 — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 206. — La scuola comprende dieci aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) struttura e metabolismo del cuore e dei vasi;

b) fisiologia dell'apparato cardiovascolare;

c) fisiopatologia respiratoria;

d) chirurgia generale;

e) diagnostica clinica e strumentale;

f) patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica;

g) patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare;

h) anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare;

i) circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria;

l) informatica medica e bioingegneria.

Art. 207. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) struttura e metabolismo del cuore e dei vasi:
embriologia e anatomia umana descrittiva e topografica;
biochimica;
biofisica;

b) fisiologia dell'apparato cardiovascolare:
fisiologia dell'apparato cardiovascolare;

c) fisiopatologia respiratoria:
fisiopatologia respiratoria;

d) chirurgia generale:
patologia chirurgica generale I;
patologia chirurgica generale II;
clinica chirurgica generale;

e) diagnostica clinica e strumentale:
semeiotica clinica delle cardiopatie;
radiologia generale;

indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive I (elettrocardiografia, elettrocardiografia dinamica, vettorcardiografia, fonocardiografia, poligrafia, ecocardiografia);
indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive II (cardicangioradiologia, TAC, risonanza magnetica nucleare (RMN), metodiche radioisotopiche);
indagini diagnostiche cardiovascolari invasive (emodinamica, elettrofisiologia);
semeiotica strumentale delle angiopatie;

f) patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica:
anatomia e istologia patologica I;
anatomia e istologia patologica II;
patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche;
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche I;
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche II;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi I;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi II;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi III;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche;
cardiochirurgia pediatrica I;
cardiochirurgia pediatrica II;
chirurgia toracica generale;

g) patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare:
cardiologia medica I;
cardiologia medica II;
cardiologia pediatrica;
farmacologia e terapia cardiovascolare;

h) anestesia, rianimazione, terapia intensiva cardiovascolare:
anestesia e rianimazione;
terapia intensiva cardiovascolare I;
terapia intensiva cardiovascolare II;

i) circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria:
principi e tecniche della circolazione extracorporea;
assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria;

l) informatica medica e bioingegneria:
elementi di informatica medica;
elementi di bioingegneria.

Art. 208. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attiv tà didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi (ore 100):
embriologia e anatomia umana descrittiva e topografica . . . . . ore 50
biochimica . . . . . ore 25
biofisica . . . . . ore 25

Fisiopatologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):
fisiopatologia dell'apparato cardiovascolare . . . . . ore 50

Fisiopatologia respiratoria (ore 25):
fisiopatologia respiratoria . . . . . ore 25

Chirurgia generale (ore 125):
patologia chirurgica generale I . . . . . ore 125

Diagnostica clinica e strumentale (ore 50):
radiologia generale . . . . . ore 50

Informatica medica e bioingegneria (ore 50):
elementi di informatica medica . . . . . ore 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Chirurgia generale (ore 150):
patologia chirurgica generale II . . . . . ore 150

Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 125):
anatomia e istologia patologica I . . . . . ore 50
patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche . . . . . ore 50
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche I . . . . . ore 25

Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare (ore 50):
cardiologia medica I . . . . . ore 50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare (ore 75):
anestesia e rianimazione . . . . . ore 75

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Chirurgia generale (ore 150):
clinica chirurgica generale . . . . . ore 150

Diagnostica clinica e strumentale (ore 75):
indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive I . . . . . ore 50
semeiotica strumentale delle angiopatie . . ore 25

Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 100):
anatomia e istologia patologica II . . . . ore 25
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche II . . . . . ore 25
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi I . . . . . ore 25

terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche . . . . ore 25

Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare (ore 35):

cardiologia medica II . . . . ore 35

Circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria (ore 40):

principi e tecniche della circolazione extracorporea . . . . ore 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Diagnostica clinica e strumentale (ore 100):

semeiotica clinica delle cardiopatie . . . . ore 20

indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive II . . . . ore 40

indagini diagnostiche cardiovascolari invasive . . . . ore 40

Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 150):

terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi . . . . . . ore 100

cardiochirurgia pediatrica . . . . ore 50

Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare (ore 100):

cardiologia pediatrica . . . . ore 50

farmacologia e terapia cardiovascolare . . ore 50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare (ore 50):

terapia intensiva cardiovascolare I . . . . ore 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

5° Anno:

Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 250):

terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi III . . . . ore 100

cardiochirurgia pediatrica II . . . . ore 75

chirurgia toracica generale . . . . ore 75

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare (ore 75):

terapia intensiva cardiovascolare II . . . . ore 75

Circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria (ore 50):

assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria . . . . ore 50

Informatica medica e bioingegneria (ore 25):

elementi di bioingegneria . . . . ore 25

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 210 (ex 208) - le prime due frasi, relative alle attività pratiche sono abrogate e sostituite dalle seguenti: «Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori e laboratori:

reparti clinici di degenza, reparto di terapia intensiva cardiovascolare, sale operatorie, ambulatori, laboratori di diagnostica non invasiva e invasiva, laboratori di indagini anatomiche, laboratori sperimentali e di bioingegneria.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo della attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1986
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 277

86G0227

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1985 e avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 1986), **coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1986, n. 46** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 1° marzo 1986 e avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 60 del 13 marzo 1986), **concernente: «Provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, già prorogate con l'articolo 2 della legge 28 dicembre 1982, n. 945, in materia di semplificazione e acceleramento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici, con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, e con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 1° marzo 1985, n. 42, sono ulteriormente prorogate fino al *30 settembre 1986.*

1-bis. *I limiti di importo fissati dal terzo comma dell'articolo 12 del suddetto decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, modificato dall'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, vengono elevati da 300 a 1.500 milioni.*

2. Per i progetti di importo superiore a lire un miliardo e relativi ad opere a cura dell'ANAS, la sospensione dell'applicazione dell'articolo 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, di cui all'articolo 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, già prorogata con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, e con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 1° marzo 1985, n. 42, è ulteriormente prorogata fino al *30 settembre 1986.*

3. Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, già prorogate con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, e con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 1° marzo 1985, n. 42, sono ulteriormente prorogate fino al *30 settembre 1986.*

3-bis. *Al fine di consentire l'ultimazione delle opere di urbanizzazione, dei servizi pubblici e degli interventi pubblici di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata, il termine indicato dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58, e dall'articolo 6, comma 7-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è prorogato al 31 dicembre 1990.*

3-ter. *Agli stessi fini di cui al comma precedente, i termini previsti dai commi quarto e sesto dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1987 e al 1° gennaio 1988.*

3-quater. *Ferme restando le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, i nuovi interventi realizzabili ai sensi del quarto comma del medesimo articolo al di fuori dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, debbono essere in ogni caso localizzati su aree comprese nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.*

4. *L'attività ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, nonché i benefici di cui all'articolo 24 della medesima legge, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1987. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti di cui all'articolo 19 della medesima legge. La spesa autorizzata con l'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è elevato a 900 milioni.*

4-bis. *Alla spesa occorrente per l'attuazione del precedente comma, valutata in lire 1.037 milioni nell'anno 1986 e in lire 2.337 milioni nell'anno 1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1986 e al corrispondente capitolo per l'anno 1987.*

4-ter. *Al comma 7-*bis *dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo le parole: «dirigente superiore» sono aggiunte le seguenti: «A tale fine il contingente di dirigenti superiori di cui alla tabella X, quadro B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è aumentato di 2 unità».*

5. I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere previste dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, già prorogati con le leggi 23 dicembre 1972, n. 906, 28 aprile 1976, n. 237, 27 dicembre 1977, n. 989, e 10 marzo 1983, n. 74, nonché i termini per le relative procedure espropriative, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1986.

Art. 2.

1. Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, relativo ai compiti ed ai poteri del sindaco di Napoli e del presidente della giunta regionale della Campania, da ultimo prorogato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, è ulteriormente prorogato al *30 aprile 1986.*

2. *L'articolo 5-*ter *del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, è abrogato, fatti salvi i provvedimenti posti in essere entro il 30 dicembre 1985.*

2-bis. *Il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale della Campania, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Commissari straordinari del Governo, possono esercitare i poteri di cui all'articolo 5-*bis *del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, esclusivamente nei limiti dei fondi stanziati dal CIPE per la realizzazione del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.*

3. Il termine del 31 dicembre 1985 indicato nel comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 è prorogato al 30 giugno 1986. Il relativo onere valutato in 18 miliardi di lire, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

4. I nuclei familiari beneficiari dell'assistenza di cui al precedente comma e ancora alloggiati in alberghi e nelle case requisite nonché quelli occupanti gli alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli, hanno titolo, con priorità assoluta all'assegnazione di alloggi costruiti con i fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive integrazioni, o acquistati con i fondi di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, e sono esonerati dal pagamento di contributi nelle spese alberghiere. *Le ordinanze del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata n. 431 del 16 novembre 1981 e n. 41 del 2 giugno 1982 sono abrogate. Non è ammessa ripetizione delle somme già versate e non vi e obbligo di corrispondere le somme ancora dovute.*

5. *In considerazione della eccezionale situazione locativa, il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata è prorogato al 30 giugno 1986.*

5-bis. *Tale disposizione non si applica per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore e del subconduttore, nonché per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 2), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.*

5-ter. *Dopo la data del 30 giugno 1986 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi, anche ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni, dal 24 novembre 1980 e non ancora eseguiti, sara effettuata:*

a) *dal 1° luglio 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi fino al 31 dicembre 1981;*

b) *dal 1° ottobre 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1982 ed il 31 dicembre 1982;*

c) *dal 1° gennaio 1987, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1983 ed il 31 dicembre 1983;*

d) *dal 1° luglio 1987, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1984 ed il 31 dicembre 1984;*

e) *dal 1° gennaio 1988, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1985 e la data di entrata in vigore del presente decreto.*

6. Il termine del 31 dicembre 1985 indicato nel comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente il trattenimento in servizio dei colonnelli richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, è prorogato al 31 dicembre 1986. Al relativo onere, valutato in 500 milioni di lire, si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile.

7. Il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, concernente interventi in favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato di protezione civile è prorogato al 30 giugno 1986. Il relativo onere, valutato in lire 6.000 milioni, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

8. Il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 4 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente il personale convenzionato per le esigenze del terremoto del novembre 1980, è prorogato al 30 giugno 1986. Il relativo onere, valutato in lire 1.000 milioni, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 2-bis

1. *Le disposizioni contenute nei commi 5,* 5-bis *e* 5-ter *del precedente articolo 2 sono estese ai comuni di Venezia e Chioggia.*

2. *I proprietari o altri aventi titolo di unità immobiliari interrate, seminterrate e site al piano terra, soggette alle alte maree nei comuni di Venezia e Chioggia, che stipulino contratti di locazione per tali unità da adibire ad uso di abitazione, provvedono a loro spese all'assistenza dei nuclei familiari sgomberati per effetto dell'alta marea.*

3. *I conduttori che abbiano acquisito in locazione le unità immobiliari di cui al precedente comma per uso diverso dalla abitazione e adibiscano le unità stesse a fini abitativi, in caso di sgombero per alta marea non hanno diritto ad alcuna assistenza e perdono ogni diritto ad essere inclusi nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.*

Art. 3.

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito con modificazioni nella legge 30 maggio 1985, n. 211, sono soppresse le seguenti parole: «nei confronti dei soggetti che hanno subito ritenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».

2. Al comma 1-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, sono aggiunti i seguenti commi:

«Relativamente ai medesimi periodi di imposta i sostituti di imposta devono inoltre indicare nel certificato di cui all'articolo 3 del predetto decreto che non sono state operate, in tutto o in parte, ritenute per effetto del precedente comma 1 e nella dichiarazione di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, separatamente, i nominativi dei soggetti nei cui confronti, in base alla

medesima disposizione, non sono state operate, in tutto o in parte, le ritenute e, per ciascun percipiente, l'ammontare delle somme corrisposte e non assoggettate a ritenuta.

La riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'addizionale straordinaria sull'imposta locale sui redditi, dovute dai soggetti, ivi compresi i dipendenti pubblici e privati, di cui al comma 1 dell'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, per i periodi di imposta nei quali ha operato la sospensione, è effettuata, senza applicazione di soprattasse ed interessi, sulla base delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta medesimi, in dieci rate iscritte in ruoli principali scadenti alle date previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602.

Il recupero dei contributi, ivi compresi quelli previdenziali ed assistenziali dovuti per i dipendenti pubblici e privati, avviene mediante pagamento rateizzato in *dodici rate* bimestrali, senza interessi o altri oneri, a decorrere dal mese di *settembre 1986*».

2-bis. *Le somme relative alla sospensione delle imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali di cui all'articolo 13-*quinquies *del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, ed all'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR.*

Art. 4.

1. Per le accresciute esigenze operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attesa che siano determinati per il personale del Corpo le dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale ed i profili professionali, all'attuale dotazione organica vengono portate in aumento mille unità nelle carriere appresso indicate:

ruolo della carriera dei vigili: cinquecentocinquanta unità;

ruolo della carriera dei capi squadra e capi reparto: quattrocentocinquanta unità.

2. In corrispondenza dell'aumento di organico di cui al comma precedente, nell'organico delle carriere dei servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, sono portati in diminuzione mille posti secondo la ripartizione che segue:

livello II duecentocinquantanove unità, livello III settantadue unità, livello IV cinquecentottantacinque unità, livello V venticinque unità, livello VI cinquantadue unità, livello VII sette unità.

2-bis. *Le modificazioni degli organici disposte dai precedenti commi 1 e 2 avranno effetto a decorrere dal 1° aprile 1986.*

3 Sono fatte salve le procedure previste dall'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 197.

4. *Sono fatte altresì salve le assunzioni da effettuarsi ai sensi della legge 22 agosto 1985, n. 444, tabella A, e quelle disposte ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, ancorché in corso di definizione alla data del 1° aprile 1986.*

5. *All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi, valutato in lire 20 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la voce «Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».*

6. *All'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 197, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

*«3-*bis. *Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministro dell'interno, approva i piani annuali relativi alla ristrutturazione delle colonne mobili regionali, ponendo la relativa spesa a carico del fondo per la protezione civile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363».*

7. *Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 197, è sostituito dal seguente:*

*«4. I piani di cui ai precedenti commi 3 e 3-*bis *sono comunicati al Parlamento entro il mese di febbraio dell'anno di competenza. Tali piani dovranno essere corredati del parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210».*

8. *Il Ministro dell'interno è tenuto ad emanare, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto di riassetto degli ispettorati dei vigili del fuoco, istituendoli, secondo i criteri che verranno in esso stabiliti, nelle regioni che ne sono prive.*

Art. 5.

La disposizione contenuta nel comma 11 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, è estesa, a decorrere dal mese di ottobre 1983, ai comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, colpiti da bradisismo nell'area flegrea, e già destinatari dell'agevolazione ivi prevista perché inseriti negli elenchi dei comuni individuati ai sensi dell'art. 4, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

1-bis. *Al punto 27 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1985, dopo la parola: «modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «nonché beni e servizi destinati alla ricostruzione ed al recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile e 7 e 11 maggio 1984 e dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento*

Agip-Petroli di Napoli». Al punto 40 della medesima tabella, parte II, dopo la parola: «modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «nonché del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive integrazioni e modificazioni».

1-ter. *Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a decorrere dalla data degli eventi di cui al medesimo comma.*

1-quater. *Il termine previsto dall'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, già prorogato da ultimo al 31 dicembre 1985 dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, nonché il termine previsto dall'articolo 41 del medesimo decreto-legge n. 648 del 1976, sono prorogati al 31 dicembre 1986. Il termine di 5 anni di cui al secondo comma dell'articolo 41-*ter *del citato decreto-legge n. 648 del 1976 è elevato a 10 anni.*

1-quinquies. *Tale proroga è concessa con le limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1979, n. 376.*

1-sexies. *Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47.*

1-septies. *Le disposizioni agevolative di cui al nono comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, nonché quelle contenute nell'articolo 17 della stessa legge 11 novembre 1982, n. 828, sono prorogate al 31 dicembre 1986.*

1-octies. *La previsione dell'articolo 40, comma primo, lettera f), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, va intesa come riferita ad ogni e qualsiasi opera pubblica o di pubblica utilità riparata, ricostruita o costruita ovvero che si andrà, comunque, a riparare, ricostruire o costruire sino alla data di validità della predetta previsione nell'ambito della zona terremotata, così come delimitata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1976 e successive integrazioni.*

Art. 6.

1. I nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto degli eventi sismici del novembre 1980 e del bradisismo del 1983, assegnatari degli alloggi costruiti o acquistati dallo Stato e acquisiti al patrimonio disponibile dello Stato, sono tenuti a corrispondere il canone di locazione previsto dall'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni.

(Il comma 2 è soppresso).

Art. 7.

I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 10 dicembre 1980, n. 845, non ancora impegnati sino alla data del 31 dicembre 1985, sono conservati nel conto dei residui passivi oltre il termine di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1986. Ai sensi dell'articolo 2, sesto comma, della stessa legge 10 dicembre 1980, n. 845, attesa la natura sperimentale delle opere, il Ministero dei lavori pubblici procede all'affidamento in concessione a trattativa privata, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a società, imprese di costruzione, anche cooperative, o loro consorzi, ritenute idonee da un punto di vista imprenditoriale e tecnico-scientifico.

Art. 8.

1. Per le roulottes adibite a ricovero delle persone rimaste senza tetto a causa di pubbliche calamità è sospeso l'obbligo del pagamento delle tasse, sulla proprieta degli autoveicoli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.

2. Tali veicoli, per tutto il tempo in cui siano effettivamente usati come ricovero di emergenza, o rimangano accantonati per la eventualità di future emergenze, non potranno circolare, fatta eccezione per i viaggi di trasferimento dai centri di raccolta alle località di impiego, e viceversa.

3. La sospensione del pagamento di cui al precedente primo comma decorre dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1983, n. 953, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, o dalla data in cui ogni roulotte sia stata per la prima volta impiegata come ricovero di persone colpite da calamità.

3-bis. *Per le roulottes che al termine dell'emergenza vengono restituite ai legittimi proprietari, la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa sulla proprietà deve intendersi estesa all'intero anno in cui ha avuto luogo la restituzione.*

Art. 9.

Per le opere di riattazione delle unità immobiliari danneggiate dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante nello stabilimento Agip-Petroli di Napoli i conduttori delle unità immobiliari medesime possono sostituirsi ai proprietari inerti nella richiesta dei relativi interventi.

Art. 10.

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, nel limite massimo di lire 15 miliardi, estendere ai comuni della Sicilia orientale, colpiti dai terremoti del dicembre 1985 e del gennaio 1986, la disciplina concernente l'opera di riattazione degli edifici del comune di Zafferana Etnea danneggiati dal terremoto dell'ottobre 1984.

1-bis. *Le spese relative agli interventi di riattazione e ricostruzione nel settore agricolo e nei settori produttivi danneggiati dagli eventi di cui al comma precedente fanno*

carico, rispettivamente, ai fondi di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive integrazioni e modificazioni.

1-ter. *Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede a stabilire con proprie ordinanze le necessarie deroghe procedurali per consentire l'immediata esecuzione degli interventi.*

1-quater. *Per gli interventi di ricostruzione si applica la disciplina prevista dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.*

1-quinquies. *Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, con proprie ordinanze, derogare ai termini, alle procedure e alle norme tecniche previste dalla predetta legge 14 maggio 1981, n. 219.*

Art. 11.

1. Il fondo per la protezione civile è integrato, per il solo anno 1985, di lire 50 miliardi, anche per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto.

2. All'onere di lire 50 miliardi si provvede, quanto a lire 30 miliardi per l'anno finanziario 1984 ed a lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

1. È prorogato al 31 dicembre 1987 il termine previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, già prorogato al 31 dicembre 1985 dalla legge 13 agosto 1984, n. 468, limitatamente al servizio metereologico, le cui funzioni saranno gradualmente trasferite dall'Aeronautica militare all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale entro la suddetta data del 31 dicembre 1987.

2. È prorogato al 31 dicembre 1986 il termine del 31 dicembre 1985 previsto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 45, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 156, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'Amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga.

3. Fino al 31 dicembre 1986, i servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuale, attualmente esistenti, continuano ad essere svolti per gli aeroporti gestiti da enti o società in regime di concessione totale dai concessionari con oneri a proprio carico e per gli aeroporti a diretta gestione statale dall'Ente ferrovie dello Stato nelle forme e con le modalità fin'ora praticate.

4. Per gli oneri sostenuti e da sostenere dall'Ente ferrovie dello Stato negli anni 1983, 1984, 1985 e 1986 per la gestione dei servizi di pronto soccorso aeroportuale è riconosciuto al predetto Ente un rimborso forfettario complessivo di 4.716 milioni. Alla relativa spesa si farà fronte quanto a lire 3.766 milioni con le disponibilità esistenti in conto competenza e residui sul capitolo 4305 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1985 disponibilità che a tal fine sono conservate in bilancio e quanto a lire 950 milioni a carico dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 4305 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1986.

5. L'interruzione temporanea del servizio di pronto soccorso sanitario, qualunque ne sia la causa, non comporta la sospensione dell'attività aeroportuale. In tal caso il direttore della circoscrizione aeroportuale provvede a comunicare l'interruzione a tutti gli operatori, secondo le procedure vigenti per la diffusione delle informazioni aeronautiche, nonché ai presìdi sanitari pubblici limitrofi per assicurare gli eventuali interventi urgenti.

Art. 13.

1. Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dal quinto comma dell'articolo 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 407, relativo alla presentazione della istanza per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, è prorogato al 31 ottobre 1986.

2. Il termine per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-bis *del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre dal 31 ottobre 1986.*

3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle istanze presentate entro le scadenze previste dal quinto comma dell'articolo 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, e dall'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 407.

4. Per coloro che, a seguito della presentazione dell'istanza, abbiano già ricevuto o riceveranno entro la data del 31 ottobre 1986 la comunicazione del comando provinciale dei vigili del fuoco relativa alle prescrizioni e condizioni da attuare, il termine di 120 giorni previsto dal punto 1 del decreto del Ministro dell'interno 14 agosto 1985 decorre dal 31 ottobre 1986.

Art. 13-bis

I titolari delle attività esistenti, anche se hanno presentato la istanza per il rilascio del nulla osta provvisorio, sono tenuti, entro il 28 febbraio 1987, a completare l'istanza medesima con la documentazione indicata al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985 recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — La legge di conversione contiene, inoltre, i seguenti articoli:

«Art. 2. — 1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, è autorizzato a disporre un contributo speciale in favore della regione Marche per gli interventi nei comuni delle province di Pesaro, Ancona e Macerata, individuati con ordinanza del Ministro medesimo, colpiti dal terremoto del 29 aprile 1984 ed in quelli colpiti dall'alluvione del dicembre 1982 e per le esigenze relative all'assistenza a favore della popolazione del comune di Ancona, colpita dal movimento franoso del dicembre 1982, ricoverata in alberghi o sistemata precariamente in alloggi.

2. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 2 maggio 1983, n. 156, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, è sostituito dal seguente:

"Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi all'attuazione delle leggi in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i relativi benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché dalle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'articolo 6 della legge 25 luglio 1971, n. 545, modificata dall'articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, e alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito".

3. All'undicesimo comma dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1983, n. 156, sono soppresse le parole: " , entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda," e sono aggiunte in fine, le parole: "sempreché non si sia provveduto, neppure parzialmente, alla erogazione dei contributi per la ricostruzione".

4. Ad integrazione dell'articolo 13-*novies decies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, le varianti al piano di ricostruzione della città di Ancona, già approvate dalla amministrazione comunale, non sono soggette ad ulteriori approvazioni e le opere da esse previste, ivi compresi i terminali della viabilità statica, sono immediatamente eseguibili.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 13-*novies decies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, non si applicano all'asse attrezzato di Ancona, costituito dal raccordo tra il porto di Ancona e la strada statale n. 16, che rientra nella competenza dell'ANAS ai sensi del settimo comma dell'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e del terzo comma dell'articolo 4 della legge 2 maggio 1983, n. 156.

Art. 3. — La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

Il D.L. n. 124/1965, concerne interventi per la ripresa della economia nazionale. Il titolo III (articoli da 11 a 25) riguarda semplificazione ed acceleramento delle procedure per l'applicazione e la gestione dei lavori pubblici.

Nota all'art. 1, comma 1-bis:

Il terzo comma dell'art. 12 del D.L. n. 124/1965, come sostituito dall'art. 5 della legge n. 291/1971, così recita:

«Sui progetti e sui contratti riguardanti le opere previste dai commi precedenti di importo eccedente i 300 milioni è richiesto il parere del solo comitato tecnico amministrativo. Sui progetti di importo inferiore ai 300 milioni è richiesto il solo parere dell'ingegnere capo del genio civile».

Il testo dei commi primo e secondo del medesimo articolo è il seguente:

«I provveditori alle opere pubbliche ed il presidente del Magistrato per il Po esercitano le attribuzioni loro conferite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, dalla legge 21 luglio 1956, n. 735, e dalle altre norme generali o speciali, in materia di approvazione di progetti e di contratti ed in materia di concessione e di esecuzione di opere di qualsiasi natura, di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici, senza alcun limite di valore e senza l'obbligo del preventivo concerto con altre amministrazioni, nei casi in cui sia richiesto dalle norme in vigore.

Quando si tratti di opere eccedenti la circoscrizione di un provveditorato, il Ministro per i lavori pubblici designa, con proprio decreto, il provveditore cui è demandata l'approvazione dei progetti e dei contratti e la gestione dei lavori».

Nota all'art. 1, comma 2:

Il primo comma dell'art. 20 della legge n. 59/1961, recante «Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.)», del quale è stata sospesa l'applicazione a norma dell'art. 16, terzo comma, del D.L. n. 124/1965 e successive disposizioni di proroga, così dispone:

«Sui progetti delle opere da eseguire a cura dell'A.N.A.S., è richiesto il parere del Consiglio di Stato, se l'importo superi le lire 500 milioni e si intenda provvedere alla esecuzione mediante asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso, ovvero se l'importo superi le lire 100 milioni e si intenda provvedere mediante trattativa privata o in economia».

Nota all'art. 1, comma 3:

La legge n. 1/1978 reca «Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali». Il quarto e il quinto comma dell'art. 1 di detta legge così dispongono:

«Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167 (2), e successive modificazioni ed integrazioni».

Nota all'art. 1, comma 3-bis:

La legge n. 10/1977 concerne norme per la edificabilità del suolo. L'art. 2, ultimo comma, di detta legge prevede che:

«Nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento, l'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, si applica fino alla data dal 31 dicembre 1980».

Il testo dell'art. 51 della legge n. 865/1971 in materia di edilizia economica e popolare, del quale è prevista l'applicazione fino ad una determinata data, nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, a norma dell'art. 2, ultimo comma, della legge n. 10/1977 sopranportato, e successive proroghe, è il seguente:

«Art. 51. — Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 (31) i programmi costruttivi sono localizzati su aree indicate con deliberazione del consiglo comunale nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.

Con la stessa deliberazione sono precisati, ove necessario, anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti, i limiti di densità, di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonché i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggio, in conformità alle norme di cui al penultimo comma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

La deliberazione del consiglio comunale è adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla regione oppure dagli enti costruttori e diventa esecutiva dopo l'approvazione dell'organo di controllo che deve pronunciare entro venti giorni dalla data di trasmissione della delibera, con gli effetti nel caso di silenzio stabiliti dall'articolo 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Qualora il consiglio comunale non provveda entro il termine di cui al comma precedente, la scelta dell'area è effettuata dal presidente della giunta regionale.

La deliberazione del consiglio comunale o il decreto del presidente della giunta regionale comporta l'applicazione delle norme in vigore per l'applicazione dei piani di zona».

Nota all'art. 1, comma 3-ter:

Il testo dell'art. 18 della legge n. 457/1978, in materia di edilizia economica e popolare, è il seguente:

«Art. 18. *(Beneficiari dei mutui agevolati)*. — I mutui previsti dall'articolo 16 sono destinati alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale in aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 [v. nella nota che segue], e successive modificazioni e integrazioni e sono concessi ad enti pubblici che intendano costruire abitazioni da assegnare in proprietà, a cooperative edilizie a proprietà individuale, ad imprese di costruzione ed ai privati che intendano costruire la propria abitazione, con onere iniziale a carico del mutuatario del 4,5 per cento, oltre al rimborso del capitale. L'onere a carico del mutuatario è stabilito, ai sensi del successivo articolo 20, in misura differenziata, a seconda della fascia di reddito di appartenenza, al momento dell'assegnazione per gli alloggi realizzati da enti pubblici e cooperative edilizie a proprietà individuale, dell'acquisto per gli alloggi realizzati da imprese di costruzione, dell'atto di liquidazione finale del mutuo per quelli costruiti da privati.

L'assegnazione e l'acquisto di cui al comma precedente e il relativo frazionamento dei mutui ovvero l'atto di liquidazione finale, nel caso di alloggi costruiti da privati, devono essere effettuati, rispettivamente, entro due anni ed entro sei mesi dalla data d'ultimazione dei lavori, a pena di decadenza dal beneficio dei contributi sugli interessi di preammortamento previsto al secondo comma del successivo art. 36.

I mutui di cui al primo comma possono essere concessi altresì a comuni e ad istituti autonomi per le case popolari, che intendano costruire abitazioni da assegnare in locazione nonché a cooperative edilizie a proprietà indivisa. In tali casi l'onere a carico dei mutuatari è del 3 per cento, oltre al rimborso del capitale.

Fino alla data del 31 dicembre 1983 gli interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del presente articolo sono destinati per programmi da realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 [v. nella nota che segue], e successive integrazioni e modificazioni, ovvero fuori delle aree delimitate ai sensi dell'art. 51, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, [v. nota precedente], e successive modificazioni ed integrazioni, quando siano esaurite le aree all'interno dei piani di zona e delle delimitazioni predette.

Gli interventi al di fuori delle aree di cui al comma precedente devono, in ogni caso essere realizzati in base a convenzione stipulata ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella quale, fermo restando il limite di lire 24 milioni previsto dal precedente articolo 16, primo comma, il costo dell'area non potrà essere computato in misura superiore a quello determinato dai parametri definiti dalla regione ai sensi del secondo comma del medesimo art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Dal 1° gennaio 1981 gli interventi di cui al presente articolo devono essere realizzati sulle aree comprese nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, su quelle delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 [v. nota precedente], ovvero su quelle espropriate dai comuni ai sensi del sesto comma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, [v. nella nota che segue].

Note all'art. 1, comma 3-quater:

— Il testo dell'art. 18 della legge n. 457/1978 è riportato nella nota precedente.

— La legge n. 167/1962, contiene disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.

— Per l'art. 51 della legge n. 865/1971 v. nella nota all'art. 1, comma 3-*bis*.

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 10/1977 già citata (v. nella nota all'art. 1, comma 3-*bis*), è il seguente:

«Art. 13. *(Programmi pluriennali di attuazione)*. — L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone — incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione — nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attività edilizia privata, stabilita ai sensi dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni, come modificato ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

La regione stabilisce con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione, individua i comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione, all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali — fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica — dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti.

Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'articolo 1 della presente legge è data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dal precedente art. 9, semprechè non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.

Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione è data dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o, per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.

Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla presente legge.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili di proprietà dello Stato.

La legge regionale prevede le modalità di utilizzazione delle aree espropriate.

Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente art. 4».

Note all'art. 1, comma 4:

— La legge n. 64/1981 reca ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968. Il testo degli articoli citati è il seguente:

«Art. 17. — Il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, istituito con l'art. 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 11, è ulteriormente prorogato fino a quando non sarà provveduto alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici e comunque non oltre il 31 dicembre 1983.

Per gli oneri di carattere generale necessari al funzionamento dell'Ispettoratto generale è autorizzata la spesa di lire 600 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per ciascuno degli anni finanziari 1982 e 1983.

Ad integrazione di quanto disposto con il quarto comma dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, il capo dell'Ispettorato generale potrà emettere anticipazioni complessive a favore dei sindaci i quali provvederanno di volta in volta mediante mandati nominativi».

«Art. 19. — Il Ministero dei lavori pubblici, in deroga alle disposizioni vigenti, è autorizzato ad assumere personale a contratto privato, con trattamento economico da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

L'assunzione può essere disposta per un periodo massimo di tre anni e deve riguardare quindici cittadini in possesso della laurea in ingegneria civile o architettura, che siano iscritti nei rispettivi albi professionali, quindici cittadini laureati in giurisprudenza, otto cittadini diplomati in ragioneria e sette cittadini in possesso di diploma di scuola media di secondo grado.

Il personale assunto a sensi del presente articolo dovrà prestare la propria opera professionale esclusivamente alle dipendenze dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 per partecipare alle commissioni di cui all'art. 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e dovrà preferibilmente risiedere nei comuni nei quali operano le commissioni.

Il personale tecnico in forza agli uffici dell'Ispettorato generale, in possesso di laurea in ingegneria o in architettura e della relativa abilitazione all'esercizio della professione, può essere chiamato a far parte delle commissioni di cui all'art. 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, ancorchè non inquadrato nella carriera direttiva.

Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo è autorizzata la spesa di lire 540 milioni per l'anno 1981 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge».

«Art. 24. — Il termine di cui all'art. 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, concernente le esenzioni dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonchè dalle tasse di concessione governativa, già prorogato con l'art. 16 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1985.

L'esenzione di cui all'art. 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, si intende riferita anche alle tasse di concessione comunale istituite con l'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Il termine di cui all'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 474, è prorogato fino a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 9, del D.L. n. 747/1983, per lo sviluppo dell'economia nazionale:

«Il funzionamento dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968, istituito con l'art. 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è prorogato fino al 31 dicembre 1984. Per gli oneri di carattere generale necessari al funzionamento dell'ispettorato generale è autorizzata la spesa di lire 650 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984. Alla suddetta spesa si farà fronte con i fondi stanziati nel cap. 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984».

Nota all'art. 1, comma 4-ter:

Il testo dell'art. 1, comma 7-*bis*, del D.L. n. 19/1984 (Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni), come integrato dal presente articolo, è il seguente:

« 7-*bis*. I ruoli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici sono aumentati di venticinque unità per adeguare ai programmi operativi le dotazioni di personale dei provveditorati regionali alle opere pubbliche della Campania e della Basilicata e delle sezioni staccate di Avellino e Salerno, istituite ai sensi dell'art. 5-*novies* del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456. In ciascuna delle sezioni predette è assicurata l'effettiva presenza di almeno un dirigente superiore. *A tal fine il contingente di dirigenti superiori di cui alla tabella X, quadro B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è aumentato di 2 unità*. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, le conseguenti variazioni ai ruoli organici. Il Ministro dei lavori pubblici è altresì autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, a bandire i concorsi pubblici per le relative assunzioni. All'onere relativo all'attuazione del presente comma, valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al cap. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Riorganizzazione strutturale dei servizi del Ministero dei lavori pubblici"».

Nota all'art. 1, comma 5:

Il testo dell'art. 9 della legge n. 1549/1962 (Integrazioni e modificazioni della legge 24 agosto 1941, n. 1044, per la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po) è il seguente:

« Art. 9. *(Termini di effettuazione delle opere)*. — I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere, previste dalla presente legge e dalla legge 24 agosto 1941, n. 1044, nonchè i termini per le relative procedure espropriative, sono fissati al 31 dicembre 1972.

Alla stessa data sono prorogati i termini di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 102 ».

Nota all'art. 2, comma 1:

La legge n. 219/1981 reca ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti. L'art. 84, ultimo comma, di detta legge prevede che: «Alla data del 31 dicembre 1982 cessano tutti i compiti ed i poteri conferiti con le disposizioni del presente titolo. Le eventuali operazioni in corso sono ultimate da un funzionario nominato dal CIPE».

Nota all'art. 2, comma 2:

L'art. 5-*ter* del D.L. n. 333/1981 (Proroga del termine assegnato al commissario per il completamento degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980) così recitava:

«Art 5-*ter*. — Il sindaco di Napoli e il presidente della giunta regionale della Campania nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, commissari straordinari del Governo, possono disporre, previa autorizzazione del CIPE, l'inclusione nel programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, di opere già finanziate con altre leggi, ordinarie e speciali, in quanto tali opere risultino funzionalmente correlate con l'attuazione del programma straordinario medesimo.

Le opere di cui al comma precedente sono realizzate con le procedure e le modalità previste dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 e dal presente decreto».

Note all'art. 2, comma 2-bis:

— Il testo dell'art. 5-*bis* del D.L. n. 333/1981 (per l'argomento del decreto v. sopra) è il seguente:

«Art. 5-*bis*. — Il sindaco di Napoli e il presidente della giunta regionale della Campania nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, commissari straordinari del Governo, sono autorizzati ad apportare varianti ed integrazioni alla individuazione delle aree e degli edifici effettuata ai sensi degli articoli 80 e 82 della legge 14 maggio 1981, n. 291, dandone entro dieci giorni comunicazione al CIPE.

Le varianti e le integrazioni di cui al comma precedente possono anche essere finalizzate all'inclusione di ulteriori opere di urbanizzazione necessarie all'organica attuazione del programma di intervento originario, nonchè di aree ed edifici da destinare ad attività industriali, artigianali, commerciali il cui trasferimento risulti indispensabile per l'attuazione del programma straordinario.

Per l'esecuzione degli interventi relativi ad eventuali varianti apportate al programma originario ai sensi del presente articolo, i commissari straordinari del Governo possono affidare in concessione le opere previste ai soggetti già individuati come concessionari sulla base delle norme di cui all'art. 81 della legge 14 maggio 1981, n. 219».

— Il titolo VIII della legge n. 219/1981, concernente, fra l'altro, provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti, reca disposizioni sull'intervento statale per l'edilizia a Napoli.

Nota all'art. 2, comma 3:

L'art. 1, comma quinto, del D.L. n. 313/1985, concernente proroga dei termini previsti dalle disposizioni legislative in materia di calamità naturali, prorogava, al 31 dicembre 1985, il termine indicato nel comma 1 dell'art. 2 del D.L. 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, il quale a sua volta prorogava, al 30 giugno 1985, con le modalità in vigore al 30 giugno 1984, l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, alloggiati precariamente in alberghi e in case requisite per effetto di ordinanze del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.

Note all'art. 2, comma 4:

— L'art. 85 (Norma finanziaria) della legge n. 219/1981, concernente, fra l'altro, provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti, come sostituito dall'art. 5 del D.L. 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, prevede che:

«Per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo, sono costituiti, per il biennio 1981-82, due fondi, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, amministrati, rispettivamente, dal sindaco di Napoli e dal presidente della giunta regionale della Campania, quali commissari straordinari di Governo ai sensi dei precedenti articoli 80 e 82.

I fondi, le cui disponibilità affluiscono ad apposite contabilità speciali istituite presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sono alimentati dalla complessiva somma di lire 1.500 miliardi. Per l'anno 1981, le quote da assegnare ai predetti fondi restano determinate, rispettivamente, in lire 300 miliardi e in lire 150 miliardi.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i commissari straordinari di cui al precedente primo comma, sono determinate le somme da destinare, a valere sulla complessiva somma di lire 1.500 miliardi di cui al presente articolo, alle spese di organizzazione finalizzate agli interventi edilizi di cui al presente titolo.

Alla complessiva quota di lire 450 miliardi relativa all'anno 1981, si provvede mediante corrispondente utilizzo della somma di cui all'art. 2 del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, come modificato dalla presente legge di conversione, ferma restando la destinazione della rimanente somma di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto esclusivamente agli interventi negli altri comuni. Tale quota costituisce anticipazione della Cassa depositi e prestiti al Ministero del tesoro, concessa, al tasso vigente per i mutui, con determinazione del direttore generale della Cassa medesima e rimborsabile in venti annualità, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui ha luogo la somministrazione della somma anticipata.

Per il finanziamento della residua quota di lire 1.050 milardi relativa all'anno 1982, il Ministero del tesoro è autorizzato, nel quadro della manovra complessiva di bilancio che sarà determinata in sede di legge finanziaria per l'anno medesimo, a stipulare convenzioni per la contrazione di prestiti esteri, nonchè per il ricorso al Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa».

— Il D.L. n. 114/1985, concerne provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali. Il comma 5-*bis* dell'art. 2 così dispone:

«5-*bis*. A valere sullo stanziamento di lire 800 miliardi previsto dall'art. 4, comma 9, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, è assegnata la somma di lire 100 miliardi al sindaco di Napoli - Commissario straordinario di Governo che ne dispone i poteri di cui all'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per l'acquisto di alloggi da destinare agli occupanti di alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della citta di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980».

— L'ordinanza n. 431/1981 concerneva il contributo ai terremotati per spese in esercizi ricettivi e il contributo per sistemazione alloggiativa autonoma; l'ordinanza n. 41/1982 concerneva il ticket sulle requisizioni.

Nota all'art. 2, comma 5:

Il comma quarto dell'art. 1 del D.L. n. 313/1985, ultimo di una serie di proroghe, prorogava il precedente termine del 10 giugno 1985 indicato nell'art 1-*bis* del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118

*Nota all'art. 2, comma 5-*bis:

— La legge n. 392/1978 concerne disciplina delle locazioni di immobili urbani. Il primo comma dell'art. 59 (Recesso del locatore) ai numeri 2, 6, 7 e 8 prevede:

«Nei casi di cui all'articolo precedente il locatore può recedere in ogni momento dal contratto dandone comunicazione al conduttore mediante lettera raccomandata e con un preavviso di almeno sei mesi:

(Omissis).

2) quando, volendo disporre dell'immobile per abitazione propria, del coniuge o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado oppure quando, trattandosi di ente pubblico o comunque con finalità pubbliche sociali, mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o di culto che voglia disporre dell'immobile per l'esercizio delle proprie funzioni, offra al conduttore altro immobile idoneo per cui sia dovuto un canone di locazione proporzionato alle condizioni del conduttore medesimo e comunque non superiore del 20 per cento al canone del precedente immobile e assuma a suo carico le spese di trasloco. Quando l'opposizione del conduttore all'azione del locatore risulti infondata, questi potrà essere esonerato dalle spese di trasloco;

(Omissis).

6) quando il conduttore può disporre di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune ovvero in un comune confinante;

7) quando il conduttore, avendo sublocato parzialmente l'immobile, non lo occupa nemmeno in parte, con continuità. Si presume l'esistenza della sublocazione quando l'immobile risulta occupato da persone che non sono alle dipendenze del conduttore o che non sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado, salvo che si tratti di ospiti transitori. La presunzione non si applica nei confronti delle persone che si sono trasferite nell'immobile assieme al conduttore;

8) quando il conduttore non occupa continuativamente l'immobile senza giustificato motivo».

— Il D.L. n. 629/1979, concerne dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia. Il primo comma dell'art. 3, numeri 3, 4 e 5, prevede:

«Le disposizioni di cui al secondo comma del precedente art. 1 non si applicano:

(Omissis).

3) per quelli fondati sulla disponibilità, da parte del conduttore, di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora;

4) per quelli fondati sulla risoluzione del contratto di locazione per gravi inadempienze contrattuali del conduttore e, in ogni caso, per essersi il conduttore stesso servito dell'immobile per lo svolgimento di attività penalmente illecite;

5) per quelli fondati sui motivi di cui all'art. 4, n. 2), della legge 23 maggio 1950, n. 253.

Nota all'art. 2, comma 5-ter:

Il D.L. n. 9/1982 concerne norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti. Il testo dell'art. 14 di esso è il seguente:

«Art. 14. — Nei comuni di cui al primo comma dell'art. 13 il conduttore di un immobile destinato ad uso di abitazione nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data di entrata in vigore del presente decreto, può chiedere, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'art. 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno della esecuzione che può essere stabilito per una data non anteriore a centoventi giorni nè posteriore a trecentosessanta giorni da quella di entrata in vigore del presente decreto.

Nei comuni individuati ai sensi del secondo comma dell'art. 13 il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE può chiedere con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'art. 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione che può essere stabilito per una data non anteriore a centoventi giorni nè posteriore a trecentosessanta giorni da quella di pubblicazione del provvedimento del CIPE. Nella determinazione della proroga, salvo il termine minimo di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE, dovrà computarsi il periodo di proroga eventualmente concesso ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 663.

Nei comuni di cui al primo e secondo comma dell'art. 13 il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio per la esecuzione del quale alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero alla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE, non sia ancora scaduto il termine fissato dal giudice, può chiedere, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'art. 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione il quale potrà essere stabilito per una data non anteriore a centoventi giorni nè posteriore a trecentosessanta giorni dalla scadenza di tale termine. Nella determinazione della proroga, salvo il termine minimo predetto, dovrà computarsi il periodo di proroga eventualmente concesso ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 663.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai conduttori nei cui confronti sia emesso entro diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente decreto un provvedimento esecutivo di rilascio.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano:

a) ove il provvedimento sia stato o venga emesso in una delle ipotesi previste dall'art. 59, primo comma, numeri 2), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'art. 3, primo comma, numeri 1), 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25;

b) ove il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore, in base all'ultima dichiarazione dei redditi, risulti superiore a lire diciotto milioni. Non si tiene conto del predetto limite qualora il conduttore dimostri di non poter ottenere la disponibilità di un alloggio di sua proprietà per effetto di un provvedimento di graduazione dello sfratto emesso nei confronti del conduttore dello stesso;

c) (soppressa);

d) ove il locatore offra al conduttore altro immobile idoneo per il quale sia dovuto un canone non superiore a quello determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Nel caso in cui il provvedimento di rilascio sia stato emesso per morosità del conduttore, le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo si applicano ove la mora sia stata o venga sanata entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento del CIPE. Quelle di cui al terzo comma si applicano solo se la mora risulti sanata.

Nel caso previsto dalla lettera *d)* del quinto comma, ove il canone dovuto per l'immobile offerto dal locatore incida in misura superiore al venti per cento sul reddito complessivo del conduttore e dei componenti il suo nucleo familiare, il conduttore può chiedere al comune nel cui territorio si trova l'immobile l'integrazione del canone da corrispondersi direttamente al locatore. A tal fine il comune può utilizzare le somme di cui agli articoli 75 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed i proventi di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

L'integrazione è corrisposta fin tanto che sussista la incidenza nella misura sopra indicata.

Il pretore, nelle ipotesi di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma, sentita, quando sia stata costituita, la commissione di cui all'art. 13 determina il giorno della esecuzione sulla base delle particolari circostanze di fatto anche relative alla situazione economica delle parti, esaminata quest'ultima comparativamente in relazione a circostanze sopravvenute al provvedimento di rilascio, delle ragioni della decisione, del tempo trascorso dalla data in cui il provvedimento di rilascio è divenuto esecutivo».

Nota all'art. 2, comma 6:

L'art. 1, comma 8, del D.L. n. 313/1985 prorogava al 31 dicembre 1985 il termine indicato nel comma 1 dell'art. 1 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 857, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 18, il quale, a sua volta, in attesa delle disposizioni che dovranno riordinare le norme della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (Norme per l'attuazione dell'art. 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della polizia dello Stato), prorogava al 30 giugno 1985 i termini del 31 dicembre 1984 previsti dall'art. 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, per il trattenimento in servizio dei colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate e della Guardia di finanza richiamati o mantenuti in servizio.

Nota all'art. 2, comma 7:

L'art. 3, comma 3, del D.L. n. 114/1985 prorogava al 31 dicembre 1985 il termine del 31 marzo 1985 indicato negli articoli 9 e 11 del D.L. 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, riguardante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, il cui testo è il seguente:

«Art. 9. — 1. In attesa della istituzione dei servizi scientifici per la difesa dalle calamità naturali collegati all'attuazione, del Servizio nazionale per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro del tesoro, è autorizzato a ricostituire il gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.

2. Ai fini di cui al comma 1 viene attribuito al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario di lire 2 miliardi, comprensivo delle somme dovute per rimborsi spettanti ai componenti del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.

3. Entro i limiti di un quinto del contributo di cui al comma 2 possono essere stipulate, su richiesta e per le esigenze del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, convenzioni con personale tecnico.

4. Con le disponibilità del fondo per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, è autorizzato a concedere contributi straordinari all'Istituto nazionale di geofisica, all'Osservatorio vesuviano, al gruppo nazionale per la vulcanologia e ad altri enti od istituti che svolgono attività di ricerca nel campo della protezione civile, per il potenziamento dell'attività di ricerca e di sorveglianza sui fenomeni sismici e vulcanici e per consentire forme particolari di incentivazione per fronteggiare le situazioni di emergenza.

5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, in deroga alle vigenti disposizioni autorizzare l'Istituto nazionale di geofisica ed il Consiglio nazionale delle ricerche, per le esigenze del gruppo nazionale di vulcanologia, a stipulare convenzioni, con personale prevalentemente di ricerca avanzata, anche di cittadinanza straniera, entro il limite massimo di venti unità.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, istituisce, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di due anni, un gruppo nazionale per la difesa dalle

catastrofi idrogeologiche con il compito di promuovere, coordinare e sviluppare studi finalizzati alla protezione civile e di fornire consulenza scientifica e tecnica ai Ministeri, alle regioni, agli enti locali ed agli altri enti pubblici e privati. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le norme generali e specifiche per l'espletamento dei compiti di cui al presente comma.

7. Ai fini di cui al comma 6. è attribuito al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario di lire 3 miliardi, comprensivo delle somme dovute per i rimborsi ed i compensi spettanti ai componenti del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche.

8. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, anche ai fini dell'attività di previsione e prevenzione relativa al rischio di esposizione a sostanze chimiche, è autorizzato ad avvalersi della collaborazione, mediante apposite convenzioni, dell'Istituto superiore di sanità.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 marzo 1985».

«Art. 11. — Fino all'entrata in vigore della legge di disciplina organica della materia, e comunque non oltre il 31 marzo 1985, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi delle prestazioni dei gruppi associati all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, provvedendo con le disponibilità del fondo per la protezione civile, a rimborsare, sentite le regioni e gli enti locali interessati, le spese nei periodi di impiego degli aderenti alle associazioni di volontariato, ad emanare provvedimenti per garantire il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale, ad adottare misure per la copertura assicurativa degli interessati».

Nota all'art. 2, comma 8:

L'art. 13-*bis*, comma 4, del D.L. n. 159/1984 (per l'argomento del decreto v. nella nota precedente) prevede che:

«Il personale convenzionato tuttora in servizio presso la gestione stralcio dell'attività del commissario per le regioni terremotate per la Campania e la Basilicata, o comunque assunto dai provveditorati alle opere pubbliche o dalle sovraintendenze alle antichità e belle arti per far fronte alle esigenze connesse agli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 1985, con i relativi oneri a carico del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874».

Note all'art. 3, commi 1 e 2:

— Il testo dei commi da 1 a 1-*quater* dell'art. 4 del D.L. n. 114/1985 (per l'argomento del decreto v. nelle note all'art. 2, comma 4), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

« Art. 4. — 1. La disposizione del comma 1 dell'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, deve intendersi nel senso che per i pagamenti delle imposte dirette effettuati mediante ritenuta alla fonte la sospensione si applica soltanto per le ritenute operate a titolo d'acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti residenti, alla data degli eventi sismici, nei comuni individuati con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile ivi prevista. Non si fa luogo a rimborso delle ritenute già operate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-*bis*. La sospensione del pagamento delle imposte dirette di cui al precedente comma si applica fino al 30 giugno 1986.

1-*ter*. La sospensione di cui al precedente comma 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al 30 giugno 1986, anche nei confronti dei soggetti residenti, alla data del 15 settembre 1983, nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida.

1-*quater*. Il comma 2 dell'art. 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è sostituito dal seguente:

"2. Ai soggetti di cui al precedente comma 1, relativamente ai periodi di imposta nei quali opera la sospensione ivi prevista, non si applica l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'art. 1, quarto comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni"

Relativamente ai medesimi periodi di imposta i sostituti di imposta devono inoltre indicare nel certificato di cui all'art. 3 del predetto decreto che non sono state operate, in tutto o in parte, ritenute per effetto del precedente comma 1 e nella dichiarazione di cui all'art. 7 dello stesso decreto, separatamente, i nominativi dei soggetti nei cui confronti, in base alla medesima disposizione, non sono state operate, in tutto o in parte, le ritenute e, per ciascun percipiente, l'ammontare delle somme corrisposte e non assoggettate a ritenuta.

*La riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, e dell'addizionale straordinaria sull'imposta locale sui redditi, dovute dai soggetti, ivi compresi i dipendenti pubblici e privati, di cui al comma 1 dell'art. 13-*quinques *del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, per i periodi di imposta nei quali ha operato la sospensione, è effettuata, senza applicazione di soprattasse ed interessi, sulla base delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta medesimi, in dieci rate iscritte in ruoli principali scadenti alle date previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.*

Il recupero dei contributi, ivi compresi quelli previdenziali ed assistenziali dovuti per i dipendenti pubblici e privati, avviene mediante pagamento rateizzato in dodici rate bimestrali, senza interessi o altri oneri, a decorrere dal mese di settembre 1986».

— Il comma 1 dell'art. 13-*quinquies* del D.L. n. 159/1984 sopracitato così recita:

«Sono sospesi i pagamenti di imposte dirette e contributi dovuti dai soggetti residenti, alla data degli eventi, nei comuni colpiti dai terremoti di cui al presente decreto, individuati con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, fino al 31 dicembre 1985». L'art. 13-*quinquies* è composto di un altro comma, il cui testo, così come modificato dall'art. 4, comma 1-*quater*, del D.L. n. 114/1985, è riportato qui sopra.

— Il D.P.R. n. 602/1973 reca disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Il testo dell'art. 18 di detto decreto, così come sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, poi modificato dall'art. 13 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787 e dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, è il seguente:

«Art. 18. *(Ripartizione delle imposte in rate)*. — Le imposte iscritte nei ruoli, salvo quanto stabilito nei successivi commi, sono ripartite in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei mesi di aprile e giugno per i ruoli di febbraio, dei mesi di settembre e novembre per i ruoli di luglio, dei mesi di novembre e febbraio per i ruoli di settembre e dei mesi di febbraio e aprile per i ruoli di dicembre.

L'imposta locale sui redditi non determinati catastalmente dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche è iscritta nei ruoli principali e riscossa in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di aprile, settembre, novembre e febbraio rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio, settembre e dicembre.

Le imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari sono riscosse in unica soluzione alla prima scadenza utile.

Le imposte liquidate ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (A), ed iscritte nei ruoli principali sono riscosse in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di giugno, novembre, febbraio e aprile rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio, settembre e dicembre. Le ritenute alla fonte liquidate ai sensi del predetto art. 36-*bis* ed iscritte nei ruoli speciali sono riscosse in unica soluzione alla scadenza immediatamente successiva a quella prevista dal comma precedente».

*Note all'art. 3, comma 2-*bis:

— Per il testo dell'art. 13-*quinquies* del D.L. n. 159/1984 v. nelle note all'art. 3, commi 1 e 2.

— Per il testo dei commi da 1 a 1-*quater* dell'art. 4 del D.L. n. 114/1985 v. nelle note all'art. 3, commi 1 e 2.

Nota all'art. 4, comma 2:

La legge n. 930/1980 concerne norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'art. 11 prevede:

«Art. 11. — Il ruolo di supporto, ripartito per qualifica e specializzazione come da allegata tabella *F*, è costituito:

a) da 70 unità della carriera di concetto;

b) da 310 unità della carriera esecutiva;

c) da 1.120 unità della carriera degli operai.

Il contingente di personale di cui sopra sarà completato entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo la progressione prevista dalla allegata tabella *G*.

I concorsi per la copertura dei relativi posti saranno banditi con decreto del Ministro dell'interno anche in deroga alla procedura stabilita dall'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249».

Nota all'art. 4, comma 3:

Il testo dell'art. 8 della legge n. 197/1985, concernente rifinanziamento dei provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è il seguente:

«Art. 8. — L'Amministrazione dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizio antincendi, conferisce, per tre anni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso a mille posti di vigile del fuoco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 12 agosto 1983, nonché dei concorsi pubblici già banditi o da bandire, ai candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, oltre i posti messi a concorso anche quelli che risulteranno disponibili».

Note all'art. 4, comma 4:

— La legge n. 444/1985 concerne provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali. La tabella *A* indica le amministrazioni statali (Poste e telecomunicazioni, Monopoli di Stato, Ferrovie dello Stato, ANAS, ASST, Corpo forestale dello Stato, Interno-protezione civile) autorizzate ad assumere, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, secondo i procedimenti e le modalità indicati nella legge, per le località, le qualifiche e il numero dei posti indicati nella predetta tabella, lavoratori delle aziende operanti in Liguria, Lombardia, Piemonte e Sardegna, i quali, alla data di entrata in vigore della legge (8 settembre 1985), fruiscono di prestazioni straordinarie di cassa integrazione guadagni, a qualunque titolo e senza turnazione.

— La legge n. 482/1982 reca disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private.

Nota all'art. 4, commi 6 e 7:

Il testo dell'art. 2 della legge n. 197/1985 (Rifinanziamento dei provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabiliti con legge 8 luglio 1980, n. 336), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 2. — 1. I piani annuali recanti le indicazioni dei macchinari, delle attrezzature, degli impianti e dei materiali tecnici da acquistare, sono predisposti dal servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base del programma pluriennale che definisce le esigenze di potenziamento e di ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle colonne mobili regionali, formulato dall'ispettore generale capo del Corpo stesso secondo le attribuzioni conferitegli dall'art. 8, quarto comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

2. Il programma pluriennale contiene l'indicazione, articolata per regioni, dei criteri di priorità, delle connessioni, ove occorrano, sussistenti tra i mezzi e le attrezzature tecniche in dotazione e le conseguenti caratteristiche delle sedi di servizio, delle caratteristiche di sicurezza previste nonché delle procedure che più speditamente consentono l'attuazione dei piani annuali.

3. Il Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 336, approva con propri decreti i piani annuali, ponendo la relativa spesa a carico degli stanziamenti di cui all'art. 1 della presente legge.

3-bis. *Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministro dell'interno, approva i piani annuali relativi alla ristrutturazione delle colonne mobili regionali, ponendo la relativa spesa a carico del fondo per la protezione civile ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363* [per l'argomento del decreto v. nella nota all'art. 2, comma 7].

4. *I piani di cui ai precedenti commi 3 e 3-*bis *sono comunicati al Parlamento entro il mese di febbraio dell'anno di competenza. Tali piani dovranno essere corredati del parere di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210* [recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 14 dicembre 1983 concernente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco]».

Nota all'art. 4, comma 8:

La legge n. 996/1970 concerne norme sul concorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione civile. Il secondo e il terzo comma dell'art. 8 di detto decreto così dispongono:

«Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le attribuzioni previste dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive disposizioni, è costituito secondo il seguente ordinamento:

a) ispettore generale capo del Corpo;
b) servizio tecnico centrale;
c) scuole centrali antincendi e di protezione civile;
d) centro studi ed esperienze;
e) ispettorati regionali o interregionali;
f) comandi provinciali;
g) distaccamenti e posti di vigilanza;
h) colonne mobili di soccorso.

Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei servizi interregionali, regionali e locali di cui sopra sono determinati con decreto del Ministro dell'interno».

Note all'art. 5, comma 1:

— Il D.L. n. 19/1984 concerne proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219. L'art. 3, comma 11, prevede:

«A decorrere dal 1° gennaio 1984 e fino al 31 dicembre 1985 nei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981 si applicano, ai fini della imposta sul valore aggiunto, le disposizioni contenute nell'art. 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, [v. nella nota all'art. 5, comma 1-*quater*], prorogate da ultimo con l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, con le limitazioni contenute nell'art. 1 del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, nel testo sostituito dalla legge 13 agosto 1979, n. 376».

— Il D.L. n. 776/1980 concerne interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980. L'art. 4, quinto comma, prevede:

«Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, da emanarsi sentite le regioni interessate, entro e non oltre il 31 dicembre 1980, saranno individuati i comuni delle regioni Basilicata e Campania disastrati, gravemente danneggiati, o danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980. Lo stesso decreto del Presidente del Consiglio indicherà i comuni danneggiati compresi nella regione Puglia».

*Nota all'art. 5, comma 1-*bis:

Il D.P.R. n. 633/1972 concerne l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. I punti 27 e 40 della tabella *A*, parte II (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 2%), come modificati dal presente articolo, prevedono:

«27) beni destinati alla ricostruzione pubblica e privata finalizzata a realizzare gli obiettivi della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, *nonché beni e servizi destinati alla ricostruzione ed al recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile e 7 e 11 maggio 1984 e dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento AGIP-Petroli di Napoli*».

«40) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla ricostruzione pubblica e privata finalizzati a realizzare gli obiettivi della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, *nonché del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive integrazioni e modificazioni*».

Nota all'art. 5, comma 1-quater:

Il D.L. n. 648/1976 concerne interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976. Gli articoli 40, 41 e il secondo comma del 41-*ter* prevedono:

«Art. 40. — Fino alla data del 31 dicembre 1977 [termine più volte prorogato; da ultimo con il presente articolo], fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto:

a) le cessioni, effettuate dalle imprese costruttrici, dei fabbricati o porzioni di fabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione siti nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 277, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e del precedente art. 11, nonché le prestazioni di servizio effettuate in dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei fabbricati stessi;

b) le cessioni di prefabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, compresa la eventuale posa in opera, da installare nei comuni indicati nella precedente lettera *a)*, e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto per la realizzazione delle relative infrastrutture. Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova, risultante da apposita certificazione comunale, dell'avvenuta posa in opera dei prefabbricati stessi;

c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto e di mutuo, relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, ancorché destinati ad uso diverso dalla abitazione, e di attrezzature distrutti o danneggiati, siti nei comuni indicati nella precedente lettera *a)*. La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione in carta libera del comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure dei capo degli uffici del genio civile o degli uffici tecnici erariali competenti per territorio;

d) le cessioni di rimorchi ad uso abitazione destinati ad essere utilizzati anche per attività imprenditoriali nei comuni indicati nella precedente lettera *a)*. Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova risultante da apposita certificazione comunale, della destinazione data ai rimorchi stessi (33);

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per il ripristino e la ricostituzione delle scorte vive e morte a favore delle aziende agricole ammesse ai contributi previsti dalle leggi statali e regionali riguardanti provvidenze in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei comuni indicati nella precedente lettera *a)*;

f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché in relazione all'attività di demolizione e sgombero delle macerie.

Le domande, gli atti, i contratti e i provvedimenti relativi alle operazioni non considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi a norma del precedente comma sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonché dagli emolumenti di cui all'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella *A* allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Gli atti e i contratti relativi all'attuazione delle provvidenze poste in essere dal commissario straordinario sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse sulle concessioni governative e da ogni altro diritto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni dei beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente nonché alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti del commissario straordinario, di enti pubblici, di enti di assistenza e beneficenza e di associazioni di categoria che destinano i beni ed i servizi medesimi ai danneggiati. La destinazione deve risultare da certificazione del comune (36).

Fino alla data del 31 dicembre 1977 non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del primo comma, effettuate nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma ed alle condizioni ivi previste (36) (36/a).

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 6 maggio 1976. Chi abbia assolto o corrisposto in via di rivalsa l'imposta sul valore aggiunto in relazione ai beni ed ai servizi importati, acquistati o ricevuti dalla predetta data e fino a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha diritto al rimborso dell'imposta da parte dell'ufficio del'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza dell'avente diritto, sempreché non si tratti di beni o servizi importati, acquistati o ricevuti nell'esercizio di imprese, arti e professioni, per i quali compete il diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

«Art. 41. — I contribuenti che, nella dichiarazione annuale presentata nell'anno 1976 agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Udine e di Pordenone, non hanno chiesto il rimborso ai sensi del terzo comma dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni possono farne richiesta con istanza da presentare all'ufficio competente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

«Art. 41-*ter*, secondo comma [come modificato dall'art. 1 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47]. — L'acquirente decade dai benefici previsti dal comma precedente, qualora la costruzione o la riparazione non sia ultimata entro cinque anni dall'acquisto, salvo che non dimostri di essersi trovato in condizioni di impossibilità dipendenti da fatti straordinari e non prevedibili al momento dell'acquisto, anche se causati dal comportamento di terzi».

Nota all'art. 5, comma 1-quinquies:

Il D.L. n. 207/1979 concerne la proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali nonché dei termini di sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le popolazioni della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976. L'art. 1 prevede:

«Art. 1. — Il termine previsto dall'art. 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, già prorogato al 30 giugno 1979 dall'art. 3-*ter* del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1977, n. 500, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981 limitatamente alle cessioni di beni e servizi indicate nelle lettere *a), b), c), e)* ed *f)* del primo comma ed a quelle indicate nelle lettere *b), c), e)* ed *f)* del quinto comma del citato art. 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertiti, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730».

Nota all'art. 5, comma 1-sexies:

Il D.L. n. 790/1981 concerne ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del Centro-Nord. Elevazione dei limiti degli investimenti in impianti fissi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614. L'art. 1, secondo comma, prevede:

«Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le operazioni non soggette all'imposta ai sensi dell'art. 40 indicato nel precedente comma [art. 40 del D.L. n. 648/1976: per il testo v. nella nota all'art. 5, comma 1-*quater*] sono assimilate a quelle indicate nel n. 1) del terzo comma dello stesso art. 38-*bis* del decreto del Presidente dell Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

L'art. 38-*bis* del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) reca norme sull'esecuzione dei rimborsi. Le operazioni di cui al n. 1) del terzo comma di detto articolo sono le operazioni soggette all'imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni.

Note all'art. 5, comma 1-septies:

— La legge n. 546/1977 riguarda la ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976. L'art. 4, nono comma, prevede che alle domande,

agli atti, agli accordi fra i proprietari, ai provvedimenti ed ai contratti comunque relativi all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi si applichino le esenzioni di cui all'art. 32 del D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336. Prevede inoltre che gli eventuali incrementi di valore conseguenti non diano luogo all'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore sugli immobili. Il testo dell'art. 32 del D.L. n. 227/1976 (Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976) è il seguente:

«Art. 32. — Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché dagli emolumenti ipotecari di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito».

— La legge n. 828/1982 concerne ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche. I primi due commi dell'art. 17 di tale legge così dispongono:

«Le somme conferite o da conferire alla gestione separata di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 198, nonché le somme che vi sono affluite o vi affluiranno per quote di ammortamento, per capitale ed interesse, per altri interessi di qualsiasi natura, nonché per recuperi ed estinzione anticipata dei mutui perfezionati ai sensi del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 (12), convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, possono essere destinate a promuovere iniziative economiche in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia con le modalità e le prescrizioni della legge 23 gennaio 1970, n. 8.

Fino al 31 dicembre 1985 le somme di cui al comma precedente sono destinate prioritariamente, con verifica semestrale, a finanziare la ripresa delle aziende commerciali danneggiate dagli eventi sismici del 1976 ubicate nel territorio dei comuni di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546 (7/a), nonché al completamento dei mutui integrativi di cui alla legge 29 maggio 1976, n. 336, alle condizioni ivi previste».

*Note all'art. 5, comma 1-*octies:

— Per il testo dell'art. 40 del D.L. n. 648/1986 v. nella nota all'art. 5, comma 1-*quater*.

— Il D.P.C.M. 18 maggio 1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976) indica i comuni delle province di Udine e Pordenone colpiti dagli eventi sismici del maggio 1976. Con D.P.C.M. 8 ottobre 1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 13 ottobre 1976), integrato con il D.P.C.M. 19 novembre 1976 (publicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 29 novembre 1976), sono stati indicati i comuni del Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del settembre 1976.

Nota all'art. 6:

La legge n. 513/1977 concerne provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica. L'art. 22 eleva il canone minimo di locazione per vano convenzionale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ultimati prima dell'entrata in vigore della legge (18 agosto 1977) e determina il canone minimo di locazione per quelli ultimati dopo l'entrata in vigore della medesima legge.

Note all'art. 7:

— La legge n. 845/1980 concerne protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza. L'art. 2, sesto comma, prevede: «Gli studi, le indagini e i rilevamenti nonché la progettazione e la realizzazione delle opere sono di norma eseguiti dagli enti ed uffici competenti e possono essere affidati in concessione ad enti pubblici, ad imprese o gruppi di imprese specializzate».

— Il R.D. n. 2440/1923 concerne nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. L'art. 36 del decreto, come modificato, da ultimo, dall'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, prevede: «Art. 36. — I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti ed in ogni caso non oltre il terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.

I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982.

I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione.

Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa».

Nota all'art. 8:

Il D.L. n. 953/1982 reca misure in materia tributaria (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 dell'8 marzo 1983). I commi dal trentunesimo al sessantesimo dell'art. 5, nel testo risultante dalla legge di conversione, la quale ha integralmente sostituito le norme del predetto decreto, recano disposizioni sulla tassa dovuta, a decorrere dal 1° gennaio 1983, dai proprietari di veicoli ed autoscafi per effetto della iscrizione dei medesimi nei rispettivi pubblici registri.

*Note all'art. 10, comma 1-*bis:

— La legge n. 590/1981 concerne nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale.

— Il D.L. n. 1334/1951 reca estensione, con integrazioni e modifiche, della legge 21 agosto 1949, n. 638, alle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità verificatesi a partire dalla entrata in vigore della predetta legge del 1949.

*Nota all'art. 10, commi 1-*quater e quinquies:

La legge n. 219/1981, oltre a convertire il D.L. 19 marzo 1981, n. 75 (Ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981), reca provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

Nota all'art. 12, comma 1:

Il D.P.R. n. 145/1981 reca norme sull'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale. L'art. 37 prevede:

«Art. 37. (*Trasferimento servizi e funzioni*). — I servizi e le funzioni, di cui agli articoli 3 e 4, attualmente espletati dagli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, dal Commissariato per l'assistenza al volo civile e dalla Direzione generale dell'aviazione civile, sono trasferiti con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto, all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

La gestione dei servizi e delle funzioni di cui al precedente comma sono assunte, da parte dell'Azienda, progressivamente per aeroporto o centro regionale di controllo o singolo impianto e struttura e dovrà

essere completata entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base di una programmazione concordata tra gli enti interessati, al fine di evitare soluzioni di continuità nei servizi di assistenza al volo.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quella della assunzione della gestione dei servizi ai sensi del precedente comma, la gestione degli stessi, nonché la efficienza degli apparati e degli impianti rimarrà di responsabilità dell'ente che attualmente la detiene».

Nota all'art. 12, comma 2:

Il D.L. n. 45/1985 reca proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti. L'art. 1, primo comma (ultimo di una serie di proroghe, prima di quella disposta dal presente articolo), prorogava il termine di cui all'art. 5 del D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, originariamente previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 (Norme sui servizi anticendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) del seguente tenore:

«Art. 8. Fino a quando non sarà possibile il primo contingente di vigili del fuoco di cui all'articolo 5 da assumersi entro il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, negli aeroporti militari di cui alla allegata tabella *E* il traffico aereo civile continuerà ad avvalersi dei servizi antincendi in atto, predisposti per le esigenze del traffico aereo militare, con le limitazioni derivanti dalla disponibilità e dalle caratteristiche dei mezzi anticendi, nonchè dal particolare tipo di addestramento del personale militare.

Il contingente di vigili del fuoco di cui al comma precedente sarà immesso in servizio con priorità negli aeroporti elencati nella tabella *E* secondo l'ordine che sarà indicato dal Ministero della difesa, sentito il Ministero dei trasporti, in modo che gli oneri relativi al servizio anticendi posti a carico dell'Amministrazione militare abbiano termine entro sei mesi dall'assunzione in servizio del predetto personale.

L'assunzione da parte del Ministero dell'interno del servizio aeroportuale antincendi di cui ai due commi precedenti rimane subordinata alla disponibilità dei mezzi e dei materiali tecnici nonchè dei locali e degli impianti necessari.

In via transitoria, negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto, il servizio è svolto con personale dell'Amministrazione militare fino a quando l'onere del servizio stesso non sarà assunto dal titolare della licenza o dall'ente di cui al primo comma dell'articolo 3 e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Note all'art. 13:

— Il testo degli articoli 1 e 2 della legge n. 818/1984, come modificati dal D.L. n. 288/1985, è il seguente:

«Art. 1. — I titolari delle attività indicate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1982, n. 98, sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del Ministero dell'interno.

Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione negli appositi elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti che saranno stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

Fino alla pubblicazione degli elenchi di cui ai commi precedenti, può essere provvisoriamente autorizzato, con decreto del Ministro dell'interno, il ricorso ad enti e laboratori ritenuti idonei o a professionisti iscritti in albi professionali.

Nell'attesa del rilascio del certificato di cui ai precedenti commi, i titolari delle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare, entro il 31 dicembre 1985, istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di cui al successivo art. 2.

«Art. 2. — I comandi provinciali dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto al terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, a richiesta dei titolari, rilasciano un nullaosta provvisorio che consenta l'esercizio delle attività di cui all'articolo precedente, previo accertamento della rispondenza alle prescrizioni e condizioni imposte dai comandi stessi sulla base di direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [v. appresso].

Per le attività alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il nullaosta provvisorio sarà rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza delle attività stesse alle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato *A* annesso alla legge 18 luglio 1980, n. 406.

I comandi effettuano l'accertamento mediante l'esame delle documentazione e delle certificazioni prodotte dai titolari delle attività conformemente alle prescrizioni degli articoli 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. Se tali certificaziono non sono ritenute esaurienti dai comandi stessi, esse devono essere effettuate in forma di perizia giurata, redatta da professionista iscritto negli elenchi di cui all'articolo 1, che attesti la rispondenza delle caratteristiche delle attività e dello stato dei luoghi alle prescrizioni condizioni di cui ai precedenti commi.

I comandi provinciali dei vigili del fuoco, prima del rilascio del nullaosta provvisorio, possono effettuare, a campione, visite-sopralluogo per il controllo dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizoni suindicate.

Il nullaosta provvisorio deve essere rilasciato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza e produce, durante il periodo della sua validità, gli stessi effetti del certificato di prevenzione incendi. Nelle more del rilascio del nullaosta provvisorio è consentita la prosecuzione dell'attività soggetta al controllo di prevenzione incendi

La validità del nullaosta provvisoria non può essere superiore a tre anni.

La validità del nullaosta in atto per le attività alberghiere e prorogata di due anni a far tempo dall'entrata in vigore della presenta legge.

Entro tale termine i comandi provinciali dei vigili del fuoco devono effettuare le visite-sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Qualsiasi variante all'organizzazione strutturale o produttiva dell'attività soggetta a controllo che, durante il periodo di validità del *nullaosta provvisorio, pregiudichi le condizioni di sicurezza*, determina la decadenza; in tale caso si applicano le procedure ordinarie di richiesta e di concessione del certificato di prevenzione incendi previste per i progetti di nuovi impianti o di nuove costruzioni».

— Il quinto comma dell'art. 1 della legge n. 818/1984, come indicato nel comma 1 del presente articolo, è stato sostituito dall'art. 1 del D.L. n. 288/1985. Il testo soprariportato contiene la modifica *apportata dal predetto decreto. Il testo originario del quinto comma cre* il seguente:

«Nell'attesa del rilascio del certificato di cui ai precedenti commi i titolari delle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al successivo art. 2, istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di cui al medesimo art. 2».

— Il decreto del Ministro dell'interno 14 agosto 1985 (pubblicato nella *Gazzatta Ufficiale* n. 194 del 19 agosto 1985) reca proroga dei termini di cui ai punti 4 e 5 dell'art. 2 del D.M. 8 marzo 1985 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985), concernente direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818. L'articolo unico, comma 1, del D.M. 14 agosto 1985 prevede l'elevazione del termine di sessanta giorni di cui al punto 4 dell'art. 2 del D.M. 8 marzo 1985 a centoventi giorni. Il punto 4 dell'art. 2 del D.M. 8 marzo 1985, quale risulta a seguito della modifica apportata dal D.M. 14 agosto 1985, così recita:

«L'istanza, redatta in duplice copia una delle quali bollata mediante apposizione della prescritta marca da bollo, può essere completata con la suddetta documentazione entro centoventi giorni dalla data ai comunicazione delle prescrizioni e condizioni imposte dal comandi provinciale dei vigili del fuoco».

*Nota all'art. 13-*bis:

Per l'argomento del D.M. 8 marzo 1985 v. nella nota precedente. L'art. 2, terzo comma, prevede:

«All'istanza deve essere allegata la documentazione comprendente:

relazione;

elaborati grafici;

documento attestante la preesistenza dell'attività come disposto al secondo e terzo comma dell'art. 1 del presente decreto;

documentazione qualificata sul piano tecnico dimostrante l'osservanza delle prescrizioni dettate dal comando provinciale sulla base delle direttive più urgenti ed essenziali di cui agli allegati *A* e *B* al presente decreto;

certificazioni, prodotte conformemente alle indicazioni degli articoli 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577, rilasciate relativamente ai punti 3.1 - 3.2 - 4 - 5.2 - 5.3 - 6.1 (limitatamente alle strutture in legno) - 6.2 (limitatamente alle strutture in legno) - 7 - 11 (limitatamente agli impianti automatici di spegnimento) del predetto allegato *A*».

Nota all'art. 2, commi 2 e 3, della legge di conversione:

La legge n. 156/1983 reca provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982. Il testo dell'art. 5, undicesimo comma, e dell'art. 9 di tale legge, come modificati dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 5, undicesimo comma. — Gli aventi diritto ai contributi previsti dal presente articolo limitatamente alla prima unità immobiliare, possono rinunciare al contributo per la ricostruzione dell'alloggio distrutto o da demolire utilizzando una somma di pari importo per l'acquisto di un alloggio nel territorio del comune di Ancona, *sempreché non si sia provveduto, neppure parzialmente, alla erogazione dei contributi per la ricostruzione*».

Art. 9. — *Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi all'attuazione delle leggi in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i relativi benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché delle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'articolo 6 della legge 25 luglio 1971, n. 545, modificata dall'articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, e alla tabella* A *allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.*

Al territorio del comune di Ancona si applicano, per un quinquennio, a decorrere dalla data del 14 dicembre 1982, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Al territorio del comune di Ancona si applicano, per un quinquennio, a decorrere dalla data del 14 dicembre 1982, i benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per i territori individuati dalle delibere del CIPE del 27 marzo 1980».

Nota all'art. 2, comma 5, della legge di conversione:

Per l'argomento del D.L. n. 159/1984 v. nella nota all'art. 2, comma 7, del decreto. L'art. 13-*novies decies*, prevede:

«1. Per provvedere a tutte le esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione, di rinascita e di sviluppo del comune di Ancona, colpito anche dagli eventi sismici del 1972 e dal movimento franoso del 1982, il relativo piano di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni ed integrazioni, non realizzato o realizzato in parte, conserva o riprende, ancorché scaduto o decaduto, la propria efficacia sino alla sua completa attuazione, così come verrà stabilita dall'amministrazione comunale.

2. Sono eliminati i limiti di impegno autorizzati con le leggi 23 dicembre 1976, n. 874, quanto a lire 1.100 milioni; 27 aprile 1978, n. 143, quanto a lire 4.000 milioni; 30 aprile 1980, n. 149, quanto a lire 13.095 milioni, e 23 aprile 1981, n. 164, quanto a lire 12.305 milioni, per complessive lire 30.500 milioni, in dipendenza degli oneri derivanti dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, per la concessione di contributi venticinquennali a favore degli istituti mutuanti, nonché al finanziamento dei conguagli in materia di edilizia residenziale.

3. Per provvedere ai lavori di cui al comma 1, è autorizzato il limite di impegno venticinquennale di lire 30.500 milioni da iscrivere in un nuovo, istituendo capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1984. Al relativo onere, stimato in lire 30.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede a carico del capitolo 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1984 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

4. La regione Marche restituisce al Ministero del tesoro la somma di lire 30.500 milioni di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 156.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche sul conto dei residui.

6. Il Ministero dei lavori pubblici provvede all'attuazione ed al completamento del piano di ricostruzione della città di Ancona, anche ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 933, in via straordinaria, senza necessità di assenso da parte di alcun altro Ministero, ed in conformità delle richieste del comune di Ancona, al quale non si applicano le disposizioni contenute nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

5. Per la sollecita realizzazione e sino alla completa attuazione dei lavori del piano di ricostruzione di Ancona:

a) i progetti che hanno già riportato il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o che siano stati o saranno approvati dalla sola amministrazione comunale interessata, non sono soggetti ad alcun ulteriore parere, sia tecnico che amministrativo, ed i relativi decreti di affidamento, anche in deroga a qualsiasi norma precedente, debbono essere integralmente ed immediatamente emessi;

b) il comune, di concerto con l'ente concessionario, ha facoltà di apportare varianti tecniche ai lavori in aderenza alle linee fondamentali del progetto approvato;

c) su richiesta dell'amministrazione comunale possono essere effettuati, in corso d'opera, collaudi parziali di opere funzionali, con le stesse modalità e gli stessi effetti dei collaudi definitivi;

d) la concessione prevede la misura delle anticipazioni, le penalità per i ritardi e gli eventuali premi di accelerazione anche in deroga alle normative vigenti.

8. L'interesse previsto dal secondo comma dell'articolo 16 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, non può superare di più del cinque per cento il tasso ufficiale di sconto.

9. Gli atti di cessione delle annualità differite relative ai lavori dei piani di ricostruzione di cui alla predetta legge 27 ottobre 1951, n. 1402, scontano la sola imposta fissa di registro.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai comuni di cui all'articolo 15 della legge 18 aprile 1984, n. 80».

Note all'art. 2, comma 6, della legge di conversione:

— Per l'argomento del D.L. n. 159/1984 v. nella nota dell'art. 2, comma 7, del decreto. Per il testo dell'art. 13-*novies decies* v. nella nota precedente.

— Per l'argomento della legge n. 828/1982 v. nelle note all'art. 5, comma 1-*septies*. L'art. 21, settimo comma, prevede:

«Per la realizzazione del raccordo tra il porto di Ancona e la strada statale n. 16 (Asse attrezzato) è autorizzata per il triennio 1983-85 la complessiva spesa di 30 miliardi di lire da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e da assegnare all'ANAS in ragione di lire 10 miliardi per ciascun anno».

— Per l'argomento della legge n. 156/1983 v. nella nota al presente articolo, commi 2 e 3. L'art. 4, terzo comma, prevede:

«L'asse attrezzato di cui al precedente secondo comma è considerato infrastruttura di grande comunicazione e pertanto alla sua realizzazione provvederà l'ANAS secondo i criteri di cui al primo e secondo comma dell'art. 24 della legge 11 novembre 1982, n. 828».

86A1942

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 marzo 1986.

Determinazione del tasso di interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° ottobre 1982 (quadriennali), 1° aprile 1983 (quadriennali), 1° ottobre 1983 (triennali e quinquennali), 1° aprile 1984 (quadriennali e settennali), 1° ottobre 1984 (settennali), 18 ottobre 1985 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di aprile 1986 e scadenza nel mese di ottobre 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 7007/66-AU-21 del 18 settembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 22 settembre 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° ottobre 1982, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente elevato a lire 3.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 708081/66-AU-34 del 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 30 marzo 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° aprile 1983, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente elevato a lire 2,750 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 713934/66-AU-48 del 17 settembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 22 settembre 1983, recante un'emissione di CCT triennali con godimento 1° ottobre 1983, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 713935/66-AU-49 del 17 settembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 22 settembre 1983, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° ottobre 1983, fino all'importo di lire 5.500 miliardi, successivamente elevato a lire 8.800 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 208023/66-AU-61 del 21 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 28 marzo 1984, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° aprile 1984, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 208024/66-AU-62 del 21 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 28 marzo 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1984, fino all'importo di lire 5.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 213387/66-AU-72 del 20 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1984, fino all'importo di lire 8.000 miliardi, successivamente elevato a lire 9.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 318883/66-AU-93 del 3 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 1985, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 ottobre 1985, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente elevato a lire 1.500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondere sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di aprile 1986 e scadenza nel mese di ottobre 1986;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, pagabile nel mese di ottobre 1986 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari:

al 7,55%, per i CCT quadriennali 1° ottobre 1982;
al 7,55%, per i CCT quadriennali 1° aprile 1983;
al 7,05%, per i CCT triennali 1° ottobre 1983;
al 7,55%, per i CCT quinquennali 1° ottobre 1983;
al 6,95%, per i CCT quadriennali 1° aprile 1984;
al 7,30%, per i CCT settennali 1° aprile 1984;
al 7,15%, per i CCT settennali 1° ottobre 1984;
al 6,70%, per i CCT quinquennali 18 ottobre 1985;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 7007 del 18 settembre 1982, n. 708081 del 23 marzo 1983, n. 713934 e n. 713935 del 17 settembre 1983, n. 208023 e n. 208024 del 21 marzo 1984, n. 213387 del 20 settembre 1984 e n. 318883 del 3 ottobre 1985, meglio cennati nelle premesse, il tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di ottobre 1986, è determinato nella misura:

del 7,55% per i CCT quadriennali 1° ottobre 1982, emessi per lire 3.000 miliardi, cedola n. 8;

del 7,55% per i CCT quadriennali 1° aprile 1983, emessi per lire 2.750 miliardi, cedola n. 7;

del 7,05% per i CCT triennali 1° ottobre 1983, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 6;

del 7,55% per i CCT quinquennali 1° ottobre 1983, emessi per lire 8.800 miliardi, cedola n. 6;

del 6,95% per i CCT quadriennali 1° aprile 1984, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 5;

del 7,30% per i CCT settennali 1° aprile 1984, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 5;

del 7,15% per i CCT settennali 1° ottobre 1984, emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 4;

del 6,70% per i CCT quinquennali 18 ottobre 1985, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva di L. 2.488.025.000.000 derivante dal presente decreto, è cioè, analiticamente:

di lire 226.500.000.000 per i CCT quadriennali 1° ottobre 1982;
di lire 207.625.000.000 per i CCT quadriennali 1° aprile 1983;
di lire 176.250.000.000 per i CCT triennali 1° ottobre 1983;
di lire 664.400.000.000 per i CCT quinquennali 1° ottobre 1983;
di lire 104.250.000.000 per i CCT quadriennali 1° aprile 1984;
di lire 365.000.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1984;
di lire 643.500.000.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1984;
di lire 100.500.000.000 per i CCT quinquennali 18 ottobre 1985;

farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1986

Il Ministro: GORIA

86A1902

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 15 marzo 1986.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli nell'isola di Capri.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

D'INTESA CON

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e le locali aziende autonome, di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, che autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;

Vista la delibera della giunta comunale di Capri in data 28 ottobre 1985, n. 612;

Vista la delibera della giunta comunale di Anacapri in data 8 gennaio 1986, n. 10;

Vista la nota della prefettura di Napoli n. 007063 del 18 febbraio 1986;

Vista la delibera dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'isola di Capri in data 1° febbraio 1986, n. 234;

Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.
Divieto

Dal 17 marzo 1986 al 31 ottobre 1986 è vietato l'afflusso nell'isola di Capri degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dei comuni di Capri e Anacapri.

Art. 2.
Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 possono affluire nei comuni di Capri e Anacapri:

a) gli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabilmente residente;

b) gli autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nei comuni suddetti ma non residenti purchè iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana limitatamente ad una sola autovettura per nucleo familiare;

c) ambulanze, servizi di polizia, carri funebri, automezzi trasporto merci, di qualsiasi provenienza semprechè non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

d) autoveicoli che trasportano invalidi, purchè muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministero dei lavori pubblici e dei trasporti, regolarmente rilasciato da una autorità competente italiana o estera.

Art. 3.
Sanzioni

I contravventori ai divieti sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000 così come previsto dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599 e modificato dal terzo comma dell'art. 113 e dall'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.
Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato di assicurare la esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti suddetti per tutto il periodo considerato.

Roma, addì 15 marzo 1986

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro
del turismo e dello spettacolo
LAGORIO

86A1969

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 marzo 1986.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici del registro, degli uffici IVA e conservatorie dei registri immobiliari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con cui le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto la emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale per motivi sindacali, impossibilità da parte degli impiegati di raggiungere la sede di lavoro per cattive condizioni meteorologiche e per inagibilità dei locali adibiti a sede degli uffici, devono considerarsi eventi eccezionali che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per ciascuno degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici del registro, degli uffici IVA e delle conservatorie dei registri immobiliari è accertato come segue:

IN DATA: DAL 18 GENNAIO 1986 AL 18 FEBBRAIO 1986

Regione Basilicata: ufficio del registro di Rotondella.

IN DATA 22 GENNAIO 1986

Regione Valle d'Aosta: ufficio del registro di Chatillon.

IN DATA 23 GENNAIO 1986

Regione Piemonte: ufficio IVA di Vercelli.

IN DATA 1° FEBBRAIO 1986

Regione Trentino-Alto Adige: ufficio del registro di Cles.

IN DATA 10 FEBBRAIO 1986

Regione Lazio: ufficio del registro di Albano Laziale.

IN DATA 11 FEBBRAIO 1986

Regione Lazio:

ufficio del registro atti privati di Roma;
ufficio del registro 1° atti pubblici di Roma;
ufficio del registro 2° atti pubblici di Roma;
ufficio del registro atti giudiziari di Roma;
ufficio del registro successioni di Roma;
ufficio del registro bollo - radio e assicurazioni di Roma;
ufficio del registro demanio di Roma;
ufficio del registro affitti e tasse sulle concessioni governative di Roma;
ufficio IVA di Roma;
conservatoria dei registri immobiliari di Roma 2ª;
ufficio del registro di Albano Laziale;
ufficio del registro di Palestrina;
ufficio del registro e conservazione dei registri immobiliari di Velletri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1986

Il Ministro: VISENTINI

86A1944

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 28 febbraio 1986.

Modificazioni al decreto ministeriale 14 ottobre 1985 riguardante deroga al divieto della pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa in alcuni compartimenti marittimi.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il proprio decreto 14 ottobre 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 22 ottobre 1985, con il quale è stata autorizzata la pesca a strascico nei compartimenti marittimi di Rimini e Ravenna, Venezia e Chioggia, Trieste e Monfalcone in deroga all'art. 111 del regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Visto l'art. 32 della citata legge n. 963/65;

Considerata la necessità di apportare alcune modifiche all'art. 6 del citato decreto 14 ottobre 1985, ai fini di una migliore rispondenza con gli altri articoli del decreto stesso;

Sentiti il Comitato nazionale di gestione e la commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 6 del decreto 14 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 22 ottobre 1985, è sostituito da:

«I proprietari e gli armatori che intendono esercitare la pesca ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto devono chiedere l'autorizzazione di cui al precedente art. 5 al capo del compartimento entro il 15 ottobre di ciascun anno».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 6 del decreto 14 ottobre 1985 è soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1986

Il Ministro: CARTA

86A1783

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Giovedì 6 marzo 1986 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Julio Pantoja Salamanca, ambasciatore della Repubblica della Bolivia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 6 marzo 1986 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. U San Maung, ambasciatore della Repubblica socialista dell'unione di Birmania, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 6 marzo 1986 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Luis Solari Tudela, ambasciatore della Repubblica peruviana, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

86A1872

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in Aalborg (Danimarca)

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1986 il sig. Virgilio Zennaro, vice console onorario in Aalborg (Danimarca), con circoscrizione territoriale comprendente la regione dello Jutland, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

f) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

86A1910

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Direttive alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi. (Provvedimento n. 16/1986)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 ed in particolare l'art. 4, ultimo comma, che attribuisce al Comitato interministeriale dei prezzi la facoltà di impartire ai comitati provinciali dei prezzi direttive per il coordinamento e la disciplina dei prezzi provinciali e locali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, ed in particolare l'ultimo comma dell'art. 13;

Visto l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle attività dei comitati provinciali dei prezzi è delegato alle regioni nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo;

Vista la disposizione dell'art. 17, punto 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), la quale, tra l'altro, dispone che il C.I.P., al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e dei servizi inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale entro il tasso massimo di inflazione indicato per ciascun anno nella relazione previsionale e programmatica del Governo, emani apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza;

Visto il punto 2 del richiamato art. 17 della legge finanziaria 1986, ai sensi del quale i provvedimenti adottati dai comitati provinciali dei prezzi in violazione delle disposizioni di legge o delle direttive emanate da questo Comitato possono essere sospesi in via d'urgenza e successivamente annullati;

Vista la relazione previsionale e programmatica che fissa nel 6% il tasso massimo di inflazione programmato dal Governo per il 1986;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

1) Le amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed i comitati provinciali dei prezzi valuteranno le richieste di aumento per l'anno 1986 di tariffe e prezzi da deliberarsi nell'ambito territoriale di loro competenza, attenendosi ai seguenti criteri:

contenere ciascun aumento entro il tasso medio annuo del 6%, rispetto al valore medio registrato nel 1985, comprensivo degli effetti di «trascinamento» dal 1985;

provvedere alle eventuali revisioni di tariffe e prezzi non prima che sia decorso un periodo di un anno dalla precedente revisione;

considerare la diversa natura dei vari fattori di costo dei beni e servizi tenendo particolarmente conto delle riduzioni di costi derivanti dalla modifica della cadenza della scala mobile da trimestrale a semestrale e dalla riduzione dei tassi di interesse;

tenere conto dei benefici sui conti economici delle aziende derivanti dall'attuale congiuntura energetica.

2) In presenza di situazioni locali di carattere eccezionale i comitati provinciali dei prezzi, relativamente ai prezzi al consumo del latte alimentare, alle tariffe idriche ed alberghiere possono derogare ai limiti indicati al precedente punto 1, previa acquisizione del preventivo parere vincolante del C.I.P., il quale dovrà anche valutare la compatibilità della deroga con gli obiettivi previsti dal citato art. 17, punto 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Per quanto riguarda in particolare le tariffe idriche la deroga può essere richiesta anche in relazione a costi connessi all'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1985 sulle «caratteristiche di qualità delle acque destinate al cosumo umano».

3) La tabella allegata elenca le singole voci di tariffe e prezzi espressi a livello nazionale, le variazioni percentuali intervenute nel 1985, gli effetti di «trascinamento» per l'anno 1986 e gli aumenti percentuali compatibili con i limiti imposti dal tasso di inflazione programmato.

4) Ai fini dell'eventuale esercizio del potere di cui al punto 2 dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), le deliberazioni assunte dai comitati provinciali dei prezzi acquistano efficacia con la pubblicazione prevista dalle norme vigenti che avrà luogo non prima di venti giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi alla segreteria del C.I.P.

Roma, addì 13 marzo 1986

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

TABELLA

TARIFFE E PREZZI AMMINISTRATI DI COMPETENZA DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI E DEI COMITATI PROVINCIALI DEI PREZZI.

(Espressi su base nazionale)

	Competenza	Peso % ISTAT 1980 su 946 voci (1)	Variazione % media 1985 (2)	Trascinamento % nel 1986 (media nazionale)
	—	—	—	—
Trasporti urbani	Comuni	0,27	3,89	2,10
Auto pubbliche	Comuni	0,42	9,05	2,15
Autolinee	Regioni	0,38	4,66	1,62
Autofilotranvie	Comuni	0,01	4,84	2,28
Acqua potabile	C.P.P.	0,17	4,23	3,07
Alberghi	C.P.P.	0,93	9,77	1,51
Camping	C.P.P.	0,28	11,63	6,56
Trasporto funebre . . .	Comuni	0,12	13,17	2,90
Ingresso musei	Comuni	0,01	12,14	16,08
Totale tariffe *(a)* . . .		2,59		
Latte	C.P.P.	1,13	8,47	2,69
Pane	C.P.P.	1,53	7,60	2,64
Totale prezzi amministrati *(b)* . . .		2,66		
Totale generale *(a + b)* . . .		5,25		

(1) Non sono ancora disponibili i pesi ISTAT relativi alla nuova base anno 1985.

(2) Variazione media annua (incluso il trascinamento dal 1984).

In caso di coincidenza delle situazioni locali con la media nazionale suindicata, gli aumenti percentuali compatibili con i limiti imposti, tenendo conto del carattere moltiplicativo delle componenti la variazione dell'indice medio delle voci, sarebbero i seguenti:

	Trascinamento % dal 1985 *(a)*	Aumento % medio annuo concedibile	Aumento % medio 1986
	—	—	—
Trasporti urbani *(b)*	2,10	—	—
Auto pubbliche	2,15	3,77	6 —
Autolinee	1,62	4,31	6 —
Autofilotranvie	2,28	3,64	6 —
Acqua potabile	3,07	2,84	6 —
Alberghi	1,51	4,42	6 —
Camping	6,56	—	6,56
Trasporto funebre	2,90	3,01	6 —
Ingresso musei	16,08	—	16,08
Latte	2,69	3,22	6 —
Pane	2,64	3,27	6 —

(a) Il valore del trascinamento da considerare dipende dalla dinamica dei prezzi e delle tariffe registrate nel 1985 per ciascuna situazione locale.

(b) Per tale voce, l'aumento percentuale concedibile, è vincolato a quanto disposto dall'art. 5, punto 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).

N.B. — Per le tariffe del gas di erogazione valgono le disposizioni di cui al provvedimento C.I.P. n. 42/1985 e relativa circolare di applicazione, nonchè al provvedimento C.I.P. n. 15/1986.

86A1975

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreti di concessione di onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana»

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 gennaio 1986 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1975 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» al sig. Francesco Maffei per rinuncia da parte dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1976 alla pagina 46, colonna 4ª, sesto nominativo di cavaliere del Ministero del tesoro.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 gennaio 1986 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1984 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di ufficiale dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» al sig. Mario Giuffrida per rinuncia da parte dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 4 ottobre 1985 alla pagina 14, colonna 1ª, quarantottesimo nominativo di ufficiale del Ministero dell'interno.

86A1827

REGIONE MARCHE

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che la Società S.I.B.E. di Macerata, con decreto del presidente della giunta Marche n. 25300 in data 28 novembre 1985, è stata autorizzata all'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale «Roana» ai sensi del decreto ministeriale 1° febbraio 1983. Le etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati al decreto del presidente della giunta Marche n. 25300 del 28 novembre 1985, ed i recipienti dell'acqua minerale «Roana» non devono essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti.

Si comunica che la ditta Renzi Sergio di Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno), con decreto del presidente della giunta Marche n. 25694 in data 2 dicembre 1985, è stata autorizzata all'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale «S. Nicola» ai sensi del decreto ministeriale 1° febbraio 1983. Le etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati al decreto del presidente della giunta Marche n. 25694 del 2 dicembre 1985, ed i recipienti dell'acqua minerale «S. Nicola» non devono essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti.

Si comunica che il comune di Sarnano (Macerata), con decreto del presidente della giunta Marche n. 25298 in data 28 novembre 1985, è stato autorizzato all'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale «S. Giacomo» ai sensi del decreto ministeriale 1° febbraio 1983. Le etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati al decreto del presidente della giunta Marche n. 25298 del 28 novembre 1985, ed i recipienti dell'acqua minerale «S. Giacomo» non devono essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti.

Si comunica che la società Terme S. Vittore S.p.a. di S. Vittore di Genga (Ancona), con decreto del presidente della giunta Marche n. 25695 in data 2 dicembre 1985, è stata autorizzata all'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale «Frasassi» ai sensi del decreto ministeriale 1° febbraio 1983. Le etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati al decreto del presidente della giunta Marche n. 25695 del 2 dicembre 1985, ed i recipienti dell'acqua minerale «Frasassi» non devono essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti.

86A1215

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria degli idonei del concorso a quindici posti di agente di cambio presso la borsa valori di Napoli

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1984, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 65, con il quale e stato indetto il concorso a quindici posti di agente di cambio presso la borsa valori di Napoli;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1984, registro n. 42 Tesoro, foglio n. 4, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1985, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 85, con il quale è stato sostituito un membro della commissione esaminatrice sopracitata;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione esaminatrice e la graduatoria di merito;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Decreta:

E approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a quindici posti di agente di cambio presso la borsa valori di Napoli:

	Punti
1) Campione Vincenzo	55,23
2) De Asmundis Antonio	30,81
3) Gargia Giulio	29,50
4) Imperato Alessandro	27,29
5) Sersale Maria Teresa	25,67

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 23 dicembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1986
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 358

86A1927

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a venti posti di sostituto per la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Massa Carrara.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 15, parte seconda, del 1° agosto 1985, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Massa Carrara n. 108/83 del 12 novembre 1983, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a venti posti di sostituto, bandito con ordinanza n. 1085/81 del 2 dicembre 1981.

86A1916

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a otto posti di sostituto per la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Nuoro.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 23, parte seconda, del 1° dicembre 1985, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Nuoro n. 7 del 30 giugno 1982, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a otto posti di sostituto, bandito con ordinanza n. 14 del 29 settembre 1980.

86A1917

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sorteggio dei nominativi che debbono integrare gli elenchi del personale di posizione funzionale apicale che può far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione presso le unità sanitarie locali.

Il Ministero della sanità rende noto che il giorno 24 marzo 1986 alle ore 9,30, si svolgeranno presso il medesimo Ministero - Direzione generale degli ospedali, stanza n. 1, sesto piano, le operazioni di sorteggio dei nominativi che debbono integrare gli elenchi del personale sanitario di posizione funzionale apicale che può far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario presso le unità sanitarie locali.

86A1977

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 127, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 9 marzo 1985, si svolgeranno presso l'istituto di ingegneria meccanica della facoltà di ingegneria - Baronissi (Salerno), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 aprile 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 10 aprile 1986, ore 9.

86A1954

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado compresi quelli con lingua di insegnamento diversa da quella italiana.

Il calendario delle prove scritte dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, compresi quelli con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, preannunciato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 12 dicembre 1985, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1986.

86A1598

Rinvio del diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Reggio Calabria, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 145.

Le prove d'esame del concorso a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Reggio Calabria, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 145 già fissato per i giorni 25 e 26 febbraio 1986, sono state rinviate come segue:

prima prova scritta: 15 aprile 1986, ore 8,30;
seconda prova scritta: 16 aprile 1986, ore 8,30.

Le suddette prove si terranno presso i locali della facoltà di agraria, siti in Gallina di Reggio Calabria.

86A1955

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

un posto di primario - disciplina: radiologia diagnostica a tempo pieno (per i servizi e presidi dell'U.S.L.);
un posto di assistente medico dell'area funzionale di medicina a tempo pieno (in formazione) (per il servizio di radiologia diagnostica);
un posto di operatore professionale di prima categoria - operatore professionale coordinatore - caposala;
un posto di operatore professionale di prima categoria - operatore professionale collaboratore - assistente sanitaria (servizio igiene);
due posti di operatore professionale di prima categoria - operatore professionale collaboratore - tecnici di laboratorio medico;
due posti di operatore professionale di prima categoria - operatore professionale collaboratore - tecnici di radiologia medica;
un posto di collaboratore amministrativo - collaboratore coordinatore - area economico finanziaria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Castel San Giovanni (Piacenza).

86A1964

Concorso ad un posto di vice direttore amministrativo - attività economali e di approvvigionamento, presso l'unità sanitaria locale n. 29.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore amministrativo - attività economali e di approvvigionamento, presso l'unità sanitaria locale n. 29.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

86A1894

REGIONE MOLISE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di coadiutore sanitario della disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base (a tempo pieno) (area funzionale di igiene e sanità pubblica);
due posti di assistente sociale collaboratore (di cui uno riservato ex legge n. 482/68).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Larino (Campobasso).

86A1933

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

Ruolo sanitario:
un posto di primario ospedaliero di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione;
due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di otorinolaringoiatria;
quattro posti di assistente medico - area funzionale chirurgia;
un posto di assistente medico - area funzionale medicina;
tre posti di assistente medico - area funzionale prevenzione e sanità pubblica;
due posti di veterinario collaboratore - area funzionale sanità animale e igiene dell'allevamento e produzione animale;
otto posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore - infermiere professionale;
tre posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore - ostetrica;
un posto di operatore professionale di prima categoria - collaboratore - assistente sanitaria;
un posto di operatore professionale di prima categoria - collaboratore - vigilatrice d'infanzia;
un posto di operatore professionale di seconda categoria - puericultrice.

Ruolo amministrativo:
un posto di collaboratore amministrativo;
due posti di coadiutore amministrativo.

Ruolo tecnico:
un posto di operatore tecnico - cuoco;
un posto di operatore tecnico - autista meccanico pat. C.;
un posto di operatore tecnico - giardiniere;
due posti di agente tecnico - aiutanti di cucina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Tolmezzo (Udine).

86A1934

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221